

+refispro al

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 30 ottobre 1999

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

Riproduzione anastatica

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 1999, n. 4479.

Approvazione del testo coordinato delle norme tecniche di attuazione del P.T.P. ambito territoriale n. 8, Subiaco, Fiuggi, Colferro, (art. 20, comma 2, legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 e successive modifiche). Pag. 3

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30 LUG. 1999

ADDI' **30 LUG. 1999** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			


ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

COSENTINO - DONATO - FEDERICO - HERMANIN - MARRONI -

ASSENTI: META

DELIBERAZIONE N° 4479

OGGETTO: Approvazione del testo coordinato delle Norme tecniche di Attuazione del P.T.P. ambito territoriale n.8 Subiaco, Fiuggi, Colleferro (Art. 20, comma 2, L.R. 6.7.1998, n.24 e succ. mod.).



OGGETTO: Approvazione del testo coordinato delle Norme tecniche di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico Ambito territoriale n.8 - SUBIACO, FIUGGI, COLLEFERRO
Art. 20 comma 2 - LR. 6 luglio 1998 n. 24 e successive modifiche

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. 6 Luglio 1998 n. 24, pubblicata sul S.O. N. 1 del B.U.R. n. 21 del 30/7/1998 e successive modifiche ed integrazioni con cui sono stati definitivamente approvati i piani territoriali paesistici in particolare il P.T.P. ambito territoriale n. 8 - SUBIACO, FIUGGI, COLLEFERRO adottato con D.G.R. 2275 del 28 aprile 1987;


VISTO l'art. 20 comma 2 della stessa legge regionale n. 24/1988 che recita: *"Ferma restando l'immediata vigenza della presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, la Giunta Regionale procede, ai sensi del comma 1, all'approvazione del testo coordinato delle norme tecniche di attuazione contenute nei singoli PTP. Il testo coordinato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione"*;

VISTO l'art. 33 della legge citata che recita: *"L'esercizio da parte dei comuni delle funzioni subdelegate ai sensi dell'art. 32 decorre dall'approvazione del testo coordinato di cui all'art. 20, comma 2"*.

CONSIDERATO che il termine di cui all'art. 20 citato risulta odinatorio e che la finalità della disposizione è volta a fornire ad Enti locali ed operatori un testo normativo chiaro e di immediata applicazione in grado di superare i possibili contrasti interni delle n.T.A. dei P.T.P. approvati, derivanti dalle modifiche ed integrazioni introdotte dalla L.R. 24/1998 nel testo in vigore;

CONSIDERATO che con l'approvazione del testo coordinato delle Norme Tecniche di Attuazione per ciascun PTP decorre la subdelega ai comuni delle ulteriori funzioni amministrative relative al parere di cui all'art. 32 della legge 28/2/1985 n. 47 e successive modificazioni per le opere già realizzate entro il 31/12/1993;

CONSIDERATO inoltre che si è reso necessario emanare apposita circolare del 21/7/1999 prot. 6033 per l'individuazione delle zone agricole analoghe da applicare in regime di salvaguardia ai sensi dell'art. 31 comma 1 lettera a) della legge in questione, che si allega, e che tale circolare è stata richiamata nel testo coordinato dei P.T.P. interessati da tale precisazione;



CONSIDERATO che per una migliore comprensione dell'iter seguito nella redazione del lavoro è stata predisposta la "Relazione sulle metodologie seguite in sede di coordinamento dei testi dei piani territoriali paesistici approvati dalla L.R. 6/7/1998 n. 24, che si allega;

CONSIDERATO che il testo coordinato deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

CONSIDERATO che la decorrenza della subdelega prevista dall'art. 33 della L.R. 24/1998 coinciderà con la data della pubblicazione sul B.U.R.L. del testo coordinato dei ciascun P.T.P.;

RITENUTO di rinviare a successivo atto di Giunta Regionale l'approvazione delle direttive sull'esercizio delle funzioni subdelegate di cui all'art. 35 della L.R. 24/1998 nel testo in vigore;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 20 comma 2 della legge regionale 6 luglio 1998 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni il testo coordinato delle norme tecniche di attuazione del Piano Territoriale Paesistico ambito territoriale n 8 - SUBIACO, FIUGGI, COLLEFERRO definitivamente approvato con la legge citata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto della Relazione metodologica generale;
3. di stabilire che il testo coordinato delle Norme Tecniche di Attuazione di cui al punto 1 verrà stampato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio con gli atti e relazioni necessari ad una sua migliore comprensione, curati dal Settore 43 dell'Assessorato Urbanistica e Casa;
4. di stabilire che la decorrenza per l'esercizio delle funzioni *subdelegata* ai Comuni, previste nell'art. 33 della L.R. 24/1998 nel testo in vigore ed aventi per oggetto i pareri della L. 1497/39 di cui all'art. 32 della L. 28/2/1985 N. 47 per le opere già realizzate entro il 31/12/1993 coinciderà con la data di pubblicazione sul B.U.R.L. del testo coordinato di cui al precedente punto 1.
5. Di rinviare a successivo atto l'approvazione della direttiva di cui all'art. 35 della L.R. 24/1998 nel testo in vigore -

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge n. 127/97

IL PRESIDENTE: F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE





Regione Lazio
Giunta Regionale
Assessorato Urbanistica e Casa
Settore 43

ALLEG. alla DELIB. N. ^{46/99} ~~30-200-1999~~
DEL ~~30-200-1999~~

aw

Relazione metodologica sul coordinamento dei testi
delle Norme Tecniche di Attuazione
dei Piani Territoriali Paesistici
approvati con LL.RR. 6 luglio 98 nn. 24 e 25
(art. 20 comma 2 della L.R. 6.7.98 n. 24)

Luglio 1999




**RELAZIONE SULLE METODOLOGIE SEGUITE IN SEDE DI COORDINAMENTO DEI
TESTI DEI PIANI TERRITORIALI PAESISTICI APPROVATI DALLA L.R. 6/7/1998
N.24**

PREMESSA

La legge regionale n. 24 del 6/7/1998 ha approvato i Piani Territoriali Paesistici adottati dalla Giunta Regionale del Lazio con i contenuti indicati dal 1° comma dell'art.20 (norme tecniche di attuazione ed elaborati grafici). Per quanto attiene al testo normativo i PTP approvati risultano costituiti dalle norme tecniche contenute nei singoli PTP come sostituite ed integrate dalle norme di tutela previste dalla l.r.24/98, secondo le indicazioni degli indici di cui agli allegati da B1 a B16. In particolare tali allegati riportano, relativamente ad ogni PTP approvato, l'indice delle NTA modificate con la l.r.24/98, evidenziando per ogni singolo articolo se lo stesso è rimasto "invariato" o "soppresso o "sostituito".

L'art. 20 comma 2° prevede poi che, ferma restando l'immediata vigenza della l.r.24/98, La Giunta Regionale approvi il testo coordinato delle norme tecniche di attuazione contenute nei singoli PTP, testo da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Dall'approvazione del testo coordinato decorre inoltre, ai sensi dell'art.33 della l.r.24/98 la subdelega ai Comuni delle ulteriori funzioni amministrative relative al parere di cui all'art.32 della legge 28 febbraio 1985, n.47 e successive modificazioni, per le opere già realizzate entro il 31 dicembre 1993.

In tal senso la ratio della legge è quella di fornire agli Enti Locali e più in generale agli operatori un testo normativo chiaro e di immediata applicazione in grado di eliminare i possibili contrasti interni della normativa dei PTP approvati dovuti alle modifiche ed integrazioni introdotte dalla l.r.24/98. In particolare si è dovuto provvedere a coordinare le originarie classificazioni per zona relative alle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 1497/39, confermate dalla l. r.24/98, con la normativa dei beni diffusi di cui all'art. 1 della legge 431/85 da recepire in tutti i P.T.P. approvati e le disposizioni contenute nei capi III e V della legge regionale.



LA STRUTTURA DEI TESTI COORDINATI ED IL PARERE DEL SETTORE LEGISLATIVO SUI LIMITI E CONTENUTI DELL'ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO

Partendo da questi presupposti il Settore 43 dell'Assessorato Urbanistica e Casa, competente in materia di pianificazione paesistica, ha proceduto alla formulazione dei testi coordinati dei PTP approvati. In primo luogo si è provveduto ad organizzare tutti i testi coordinati secondo un indice normativo omogeneo suddiviso in 4 capi in coerenza con le disposizioni e l'articolazione normativa della l.r.24/98. Il primo, disposizioni generali, contiene le normative relative al campo di applicazione, estensione territoriale e contenuti (NTA ed elaborati grafici) di ogni PTP approvato.

Il capo II disciplina le modalità di tutela dei beni diffusi di cui all'art. 1 della legge 431/85 e norme particolari tipi di interventi quali quelli su ville, parchi, giardini storici, la salvaguardia delle visuali, le attività estrattive e le aziende agricole in aree vincolate.

Tale Capo, di fondamentale importanza, corrisponde al Capo II della l.r. 24/98 e le norme in esso contenute sono recepite in tutti i P.T.P. approvati sostituendo o integrando gli originari articoli dei PTP adottati, secondo le indicazioni contenute nei sopra citati allegati da B1 a B16.

Il Capo III, classificazione delle aree ai fini della tutela, costituisce la normativa specifica relativa alle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 1497/39 che la l.r. 24/98 ha confermato per ogni PTP approvato. Si tratta in sostanza di quelle disposizioni che, a differenza di quanto accade per i capi precedenti, cambiano a seconda dei singoli PTP approvati e che la legge regionale e gli allegati hanno in maggior parte mantenuto invariate, confermando le classificazioni per zona previste dagli originari PTP adottati.

Infatti all'inizio del capo è stata riportata, per ogni PTP, la norma dell'art.14 della l.r.24/98 secondo cui "nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico dall'amministrazione competente ai sensi della l.1487/39, fino all'approvazione del PTPR, restano ferme le classificazioni per zona previste dai PTP".

Come verrà di seguito illustrato, le normative contenute in questo capo hanno creato il maggior numero di problemi in sede di coordinamento dei testi.

Infine il Capo IV, attuazione dei P.T.P. e norme di salvaguardia regola la gestione dei P.T.P. approvati, compresi i casi di errata o incerta perimetrazione dei

vincoli, ed i rapporti tra pianificazione paesistica ed altri strumenti di pianificazione, anche di natura urbanistica. Tale Capo che corrisponde al capo V della l.r. 24/98, e che è stato aggiunto a tutti i testi dei PTP approvati in quanto prevede norme di carattere procedurale e di salvaguardia, disciplina inoltre le opere, i piani e le attività da corredare con lo Studio di Inserimento Paesaggistico (S.I.P.). Vengono previste infine le norme da applicare in regime di salvaguardia per le aree sottoposte a vincolo paesistico che in presenza di ogni P.T.P. approvato siano rimaste prive della classificazione ai fini della tutela.

Occorre rilevare come anche le norme contenute nel Capo IV sono state recepite nei P.T.P. approvati sostituendo o integrando gli originari articoli dei P.T.P. adottati:

Definita l'articolazione normativa dei testi, nel corso del coordinamento sono emersi dei problemi in merito all'interpretazione dei termini "soppresso", "invariato" e "sostituito" posti accanto ad ogni articolo riportato negli allegati alla legge regionale da B1 a B16. In particolare rispetto agli articoli indicati come "invariati" è sorta la necessità di poter intervenire sul testo della norma per conformarla alle disposizioni contenute nelle l.r.24/98 con l'eliminazione di eventuali prescrizioni in contrasto o inapplicabili.

Più in generale si è compreso che il lavoro di coordinamento non aveva un carattere meramente compilativo e che si rendeva necessario intervenire sul testo delle norme al fine di evitare possibili vuoti normativi o esplicite contraddizioni con i principi della l.r.24/98.

Pertanto con nota prot. n. 10887 del 29/12/1998, il Settore 43 dell'Assessorato Urbanistica e Casa ha sottoposto un quesito al Settore legislativo in merito ai limiti imposti dal coordinamento formale ed alla soluzione da applicare per i casi di contrasto con la l.r.24/98.

Il Settore legislativo con il parere prot. n.75073 del 5/2/1998, ha precisato in primo luogo che l'attività di coordinamento non si riduce ad un'attività di carattere meramente compilativo, ma sottende, laddove necessaria, un'interpretazione *logica* volta a dare concreta attuazione alla volontà del legislatore. In ogni caso il Settore legislativo ha precisato che in sede di coordinamento non è possibile apportare delle modifiche alle disposizioni contenute negli articoli dei PTP diverse dalle indicazioni di "soppresso", "invariato" e "sostituito", perché in tal caso sarebbe necessario un intervento del legislatore al fine di procedere o ad una modifica della l.r.24/98 o ad un'interpretazione autentica della stessa. Nella fattispecie in esame, quindi, secondo il parere del settore legislativo, le disposizioni dei PTP sono integrate con le norme contenute nella l.r.24/98, in particolare con l'art.28 e 31 "misure di salvaguardia".

Pertanto qualora negli allegati B venga utilizzato il termine "invariato" e nel testo della norma vi sia un esplicito riferimento a piani non codificati dalla legislazione vigente, in sede di coordinamento occorre applicare l'art.28, 2° comma della l.r.24/98. Secondo tale disposizione infatti sono prive di efficacia le disposizioni dei PTP che subordinano il rilascio delle autorizzazioni e dei pareri paesistici alla formazione dei piani non codificati dalla legislazione vigente o a piani di livello superiore a quello comunale non vigenti.

Per le aree sottoposte alle prescrizioni dichiarate prive di efficacia e conseguentemente rimaste sprovviste di tutela, il 3° comma dell'art.28 prescrive poi che si debbano applicare le misure di salvaguardia previste dall'art.31.

Per tutte le altre situazioni di contrasto con i principi della l.r.24/98, il Settore legislativo ha precisato che si possono apportare dei correttivi, risultanti logici, sulla base della nota posta in calce agli allegati B, secondo la quale: "il testo delle NTA è integrato con le disposizioni contenute nei capi II, III e V della presente legge". In tal caso, secondo il parere, in sede di coordinamento occorre indicare a quale disposizioni della legge regionale si intenda fare rinvio.

In ogni caso con la l.r.7/6/1999 n.6 è stata apportata una modifica al comma 2 dell'art.20 della l.r. 24/98 nel senso che le indicazioni "soppresso" "sostituito" ed "invariato", contenute negli indici di cui agli allegati da B1 a B16, si applicano limitatamente alle parti delle disposizioni non in contrasto con i contenuti della l.r.24/98.

Tale legge ha inoltre introdotto delle modifiche ad alcuni articoli della l.r.24/98 ed in particolare alle norme relative alla protezione dei corsi delle acque pubbliche di cui all'art.1 lett. c) della legge 431/85 ed alla norma relativa ai rapporti tra pianificazione paesistica ed altri strumenti di pianificazione. Pertanto in sede di coordinamento dei testi si è provveduto ad inserire tali ulteriori modifiche limitatamente agli articoli interessati dalle variazioni mantenendo, nel caso di introduzione di nuovi commi, il riferimento al termine "bis o "ter" riportato dalla l.r. 7/6/1999 n.6.

I principali problemi emersi in sede di coordinamento: L'applicazione dell'art.28 della l.r.24/98 e normativa delle zone agricole

Si è provveduto pertanto a riorganizzare il coordinamento dei testi dei PTP approvati secondo le indicazioni espresse dal Settore legislativo. In particolare sono emersi tre ordini di problemi:

- *applicazione dell'art.28 della l.r.24/98 e relativo collegamento con le misure di salvaguardia previste dall'art.31;*
- *inserimento ed integrazione della norma generale sulle zone agricole negli articoli relativi alle specifiche zone agricole;*
- *eliminazione delle disposizioni in contrasto con la l.r.24/98.*

Per quanto riguarda il primo aspetto, si è ritenuto di considerare prive di efficacia solo quelle disposizioni che subordinano espressamente il rilascio delle autorizzazioni e dei pareri paesistici alla formazione di piani non codificati dalla legislazione vigente e che costituiscono la parte fondamentale dell'articolo. In tal caso nel testo della norma viene richiamata l'applicazione dell'art. 31 relativo alle misure di salvaguardia.

Tuttavia in regime di salvaguardia per le zone agricole il 1° comma lettera a) dell'art.31 prevede l'applicazione della normativa disposta dai singoli PTP per zone agricole analoghe. Al fine di eliminare la discrezionalità nella determinazione della zona agricola analoga in sede di rilascio delle singole autorizzazioni paesaggistiche con il rischio di un'applicazione non uniforme del principio, si è ritenuto opportuno procedere con la circolare prot. n. 6033 del 21/7/1999, allegata all'approvazione dei testi coordinati, alla individuazione per ogni PTP delle zone agricole analoghe da applicare in regime di salvaguardia. In proposito si precisa che per procedere a tale determinazione si è tenuto conto della definizione paesistico ambientale contenuta nella norma interessata dall'applicazione delle misure di salvaguardia. In sostanza se la norma originaria si riferiva ad un' area di alto valore paesaggistico è stata individuata una zona agricola corrispondente a tali caratteristiche, al contrario se la norma originaria riguardava un'area di scarso valore paesistico è stata determinata una zona agricola corrispondente.

Quando invece la norma di PTP presentava oltre alla disposizione priva di efficacia una propria ed autonoma disciplina di tutela, si è deciso di applicare l'art.28, 2° comma per eliminare solo la disposizione relativa al piano non codificato dalla legislazione vigente, e di mantenere per il resto le altre autonome prescrizioni di tutela contenute nella norma. In tal caso, in sostanza, non è stato applicato il 3° comma dell'art.28 che prevede che per le aree sottoposte alle prescrizioni dichiarate prive di efficacia e conseguentemente rimaste sprovviste di tutela si applicano le misure di salvaguardia previste dall'art.31. infatti in tale situazione l'area non è rimasta sprovvista della tutela, in quanto si applicano le altre autonome prescrizioni di tutela contenute nella norma. Tale soluzione si è resa necessaria in quanto applicando le misure di salvaguardia che hanno una portata di

carattere generale sarebbero rimaste prive di effetto tutte quelle disposizioni previste dalla norma che garantiscono una tutela più rigorosa e che meglio si adatta alle caratteristiche paesaggistiche della zona. Inoltre da un'analisi del testo di tali articoli si è valutato che l'eliminazione della disposizione priva di efficacia non andava ad incidere sulle altre disposizioni contenute nella norma.

Un'altra fattispecie di applicazione dell'art.28 ha riguardato l'ipotesi in cui pur eliminando integralmente la norma priva di efficacia la zona resta comunque disciplinata da altre prescrizioni di tutela previste dal PTP stesso. Infatti si può trattare o di aree altrimenti classificate (in quanto sono riferite a dei sub-ambiti in cui è possibile applicare una "normativa madre") o di casi in cui vi sia una sovrapposizione di norme relative ai beni di cui all'art.1 della legge 431/85 ed alle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1487/39. Anche per tali situazioni, seguendo le motivazioni sopra esposte, si è deciso di non ricorrere alle misure di salvaguardia e rinviare invece alle altre prescrizioni contenute, a seconda dei casi, o nella "normativa madre" o nelle altre norme del PTP che riguardavano la stessa classificazione di zona.

Infine si è verificata l'ipotesi in cui all'interno della norma venivano richiamati progetti (e non piani) non codificati dalla legislazione vigente e che comunque non subordinavano alla loro formazione il rilascio di autorizzazioni e pareri paesaggistici. Tali disposizioni assumevano la funzione di una semplice enunciazione di principio ma contenevano in ogni caso elementi utili ai fini di una valutazione di merito degli interventi consentiti. In tal caso si è deciso di mantenere la dizione ed il contenuto della norma con funzione di indirizzo ed ausilio in sede di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

Per quanto riguarda il *secondo ordine di problemi*, inserimento ed integrazione della norma generale sulle zone agricole negli articoli relativi alle specifiche zone agricole, sono state adottate soluzioni diverse. In primo luogo occorre premettere che con l'approvazione dei PTP e la nuova concezione introdotta dalla l.r.24/98, basata sulla suddivisione tra norme relative ai beni diffusi di cui all'art.1 della l.431/85 e norme di zona relative alle aree vincolate ai sensi della l. 1497/39, è stata modificata la funzione dell'originaria norma generale sulle zone agricole prevista dai PTP adottati. In effetti prima tale norma, pur non riguardando una specifica classificazione di zona, dettava delle prescrizioni di carattere generale che si sovrapponevano a tutte le normative specifiche sulle zone agricole e, in caso di contrasto, prevaleva la norma più restrittiva. Con la nuova impostazione dei PTP approvati, la norma generale sulle zone agricole è stata inserita e quindi integrata con le

norme specifiche relative alle aree agricole secondo le indicazioni degli indici allegati alla legge regionale. Tuttavia l'inserimento della norma generale non ha riguardato tutte le norme relative alle zone agricole, ma solo quelle riportate negli indici da B1 a B16 o quelle che, rimaste invariate, richiamano espressamente l'applicazione della norma generale sulle zone agricole. Per le zone agricole, quindi, il principale lavoro di coordinamento è consistito nel determinare dei principi di integrazione coerenti con le finalità espresse dalla l.r.24/98.

In tal senso scopo dell'integrazione è quello di armonizzare la normativa delle zone agricole dei PTP cercando di eliminare i contrasti tra norme interne dei PTP stessi al fine di ottenere un'unica e coerente disciplina in materia.

Seguendo tale impostazione in caso di integrazione tra norma generale agricola di PTP e norma specifica di zona (arrivo) prevale la definizione – ambito e classificazione – della norma di zona. Tuttavia le norme di zona agricola dei PTP approvati sono costruite in maniera diversa e presentano differenti tipologie di definizione in particolare nel rapporto tra indici di PTP e richiamo agli strumenti urbanistici. Si è valutato, quindi, di adottare soluzioni diverse a seconda dei casi, sempre tenendo presente il criterio di base secondo cui prevale la definizione, indici, ambito, eventuali richiami agli strumenti urbanistici e classificazione della norma di zona (arrivo).

Pertanto nel caso in cui la norma di zona prevede degli indici ed una propria disciplina, questi prevalgono su quelli della norma generale che viene integrata per la parte non in contrasto.

Quando invece la norma di zona si limita a richiamare la disciplina contenuta nell'ex articolo generale sulle zone agricole, l'ambito di applicazione di quest'ultima si estende all'intera zona di PTP, così come risulta individuata cartograficamente dalle tavole del PTP. In ogni caso prevale la zonizzazione operata dal PTP, secondo il principio generale espresso dalla l.r.24/98.art.14 per cui restano ferme le classificazioni per zona delle aree previste dai PTP.

Se invece la norma di zona rimanda agli strumenti urbanistici vigenti, il richiamo alle zonizzazioni di PRG è inteso esclusivamente ai fini dell'individuazione dell'ambito territoriale di applicazione delle norme di PTP. Individuato tale ambito (zona agricola di PRG alla data di adozione del PTP) si applica la disciplina contenuta nella norma di zona agricola del PTP(indici, parametri, usi).

Per quanto riguarda infine *l'eliminazione delle disposizioni in contrasto con la l. r. 24/98* si è già evidenziato come con la l.r.6/99 sia stata approvata una modifica al comma 2 dell'art.20 della l.r. 24/98 nel senso che le indicazioni "soppresso" "sostituito" ed "invariato", contenute negli indici di cui agli allegati da B1 a B16, si applicano limitatamente alle parti delle disposizioni non in contrasto con i contenuti della l.r.24/98. Inoltre in sede di coordinamento si è ritenuto opportuno eliminare anche alcune norme palesemente illegittime o in contrasto con i principi generali del diritto. Ad esempio sono state eliminate quelle disposizioni che consentivano la possibilità di varianti urbanistiche ai PTP in quanto si trattava di una norma sia in contrasto con la l.r.24/98 che con i principi generali in materia più volte ribaditi dalla stessa Corte Costituzionale. Sono state eliminate inoltre quelle disposizioni secondo cui per la realizzazione di opere urgenti è possibile derogare alle procedure ed alla normativa prevista dal PTP. In tale ipotesi, infatti, si tratta di una dizione generica che introduce incertezza diritto ai fini della determinazione della situazione di urgenza. Inoltre le situazioni specifiche di necessità ed urgenza sono state codificate dalla legislazione vigente.





Regione Lazio
Giunta Regionale
Assessorato Urbanistica e Casa
Settore 43

ALLEG. alla DELIB. N. 4679

DEL 30 LUG 1999

lu

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO
AMBITO TERRITORIALE N.8 – Subiaco,Fiuggi,Colleferro
(approvato con LL.RR. – 6 luglio 98 nn. 24 e 25
suppl. ord. N. 1 al BUR n. 21 del 30.7.98)

Testo coordinato
Delle Norme Tecniche di attuazione
(art. 20 comma 2 della L.R. 6.7.98 n. 24)

Luglio 1999

lu

INDICE

CAPO I° DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Campo di applicazione e finalità	4
Art. 2 Estensione territoriale	4
Art. 3: CONTENUTI DEI PTP	5
Art. 4: DEROGHE	5
CAPO II ° - MODALITA' DI TUTELA DEI BENI E DELLE AREE SOTTOPOSTI A VINCOLO PAESISTICO (L.R. 24/98 CAPO II)	5
Art.5 PROTEZIONE DELLE FASCE COSTIERE MARITTIME	5
Art 6 Protezione delle coste dei laghi	7
Art. 7 Protezione dei corsi e delle acque pubbliche	8
Art. 8 Protezione delle montagne sopra la quota di 1.200 mt. slm	10
Art. 9 Protezione dei Parchi e delle Riserve Naturali	11
Art. 10 Protezione delle zone boscate	12
Art. 11 Disciplina per le aree assegnate alle università agrarie e per le aree gravate da uso civico	14
Art. 12 Protezione Delle Zone Umide	15
Art. 13 Protezione delle aree di interesse archeologico	15
Art. 14 Interventi su ville, parchi e giardini storici	16
Art 15 Salvaguardia delle visuali	17
Art 16 Attività estrattive	17
Art. 17 Aziende agricole in aree vincolate	18
CAPO III Livelli, indirizzi e prescrizioni di tutela,	20
NORMATIVA RELATIVA AI BENI ED ALLE AREE INTERNI AI PERIMETRI DEI PIANI PAESISTICI.	20
Art.18 Classificazione delle aree sottoposte a vincolo paesistico con provvedimento dell'amministrazione competente	20
Art. 19 - Definizione delle zone di tutela	20
Art. 20 - Zone di tutela	20

Art. 21 - Zona "A"	20
Art. 22 - Zona "B"	27
B.1. Recupero e restauro	28
B.2. Rimboschimento del bosco degradato	28
B.3. Tutela del paesaggio agricolo tradizionale	28
Art. 22 - Zona C	30
Art. 23 - "Zone R" di rispetto	33
CAPO IV° - ATTUAZIONE DEL PTP E NORME DI SALVAGUARDIA (L.R. N.24/98 – CAPO V)	36
Art. 24 Autorizzazioni e pareri paesistici nelle zone vincolate	36
Art. 25 Errata o incerta perimetrazione dei vincoli	36
Art. 26 Rapporti tra pianificazione paesistica e altri strumenti di pianificazione	37
Art. 27 Rapporti tra autorizzazioni paesistiche e strumentazione urbanistica	37
Art. 28 Opere e piani da corredare con SIP	38
Art. 29 Studio di Inserimento Paesistico – SIP	39
Art. 30 Norme di salvaguardia	40



CAPO I° DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione e finalità

- 1) Il PTP, di cui alla delibera elencata nell'articolo 1, allegato A10, è approvato con la legge Regionale 24 e 25/98, limitatamente alle aree ed ai beni dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della l. 1497/1939 e a quelli sottoposti a vincolo paesistico ai sensi degli articoli 1, 1 ter ed 1 quinquies della l. 431/1985.
- 2) Le presenti norme attuano gli obiettivi e finalità della legge 431 del 1985 all'interno dell'ambito territoriale n° 8 della Regione Lazio. Esse tendono a proteggere e valorizzare l'insieme dei valori paesistici, naturali ed archeologici vincolati e notificati dallo Stato e dalla Regione, nonché l'insieme dei valori diffusi sui quali i vincoli agiscono "opae legis".

Le norme particolari integrano o sostituiscono, senza porsi in contrasto con esse, le norme generali con la finalità di precisare e classificare, nei loro aspetti specifici le caratteristiche di tutela da attuare nelle singole aree di piano territoriale paesistico.

In caso di contrasto o difformità tra norme ed elaborati grafici prevalgono le indicazioni delle norme. In caso di difformità o di contrasto tra le norme generali e le norme particolari prevalgono quelle più restrittive.

Art. 2 Estensione territoriale

Le presenti norme riguardano, parzialmente o integralmente, come da elaborati grafici, parti del territorio dei comuni:

Provincia di Roma - Affile, Agosta, Anticoli Corrado, Arcinazzo Romano, Arsoli, Artena, Bellegra, Camerata Nuova, Canterano, Carpineto Romano, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Colferro, Gavignano, Gerano, Gorga, Jenne, Labico, Marano Equo, Montelanico, Olevano Romano, Rocca Canterano, Rocca S. Stefano, Roiate, Sambuci, Saracinesco, Segni, Subiaco, Vallepietra, Vallinfreda, Valmontone, Vivaro

Provincia di Frosinone - Acuto, Anagni, Filettino, Fiuggi, Poliano, Piglio, Serrone, Sgurgola, Trevi nel Lazio.

In particolare sono stati individuati i seguenti Sub-ambiti

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. Simbruini - M. Scalambra | L.1497/39) |
| 2. Gerano | (D.M. 11.3.69) |
| 3. Subiaco | (D.M. 23.9.57) |
| 4. Olevano R. | (A - B) (D.M. 26.2.56) |
| 5. Artena | (D.M. 3.7.72) |
| 6. Segni | (D.M. 3.7.72) |

7. Carpineto R. (D.M. 3.12.64)
8. Fiuggi (D.M. 22.10.64)
9. Anagni (D.M. 27.8.70, D.M. 4.3.75)

Individuati nella Tavola E. rappresentazione 1:50.000 ed in particolare nella serie delle tavole E3, rappresentazione 1:25.000

Dal presente P.T.P. è stato, stralciato il Sub-ambito A.(parte dei Monti Lucretili) che è stato integrato nel piano paesistico unitario del sistema dei Monti Lucretili, che interessa parti dei 3 ambiti regionali contermini, quello n. 6 (Provincia di Rieti), quello n. 7 (Provincia di Roma), quello n. 8 (Provincia di Roma).

Art. 3: CONTENUTI DEI PTP

IL PTP Ambito territoriale n° 8 "Subiaco Fiuggi Colferro" è costituito:

- a) dalle norme tecniche contenute nel presente testo.
- b) dagli elaborati grafici a seguito indicati nell'allegato B8 della legge regionale n. 24 del 6 luglio 1998:
 - 1) le tavole in scala 1:25.000 a carattere analitico e ricognitivo contenenti la graficizzazione dei vincoli di cui alle LL. 1497/1939 e 431/1985: Tavole E/1.1, E/1.2, E/1.3, E/1.4, E/1.5
 - 2) le tavole in scala 1:25.000 e/o 1:10.000 contenenti le classificazioni delle aree ai fini della tutela: Tavole E/3.1, E/3.2, E/3.3, E/3.4, E/3.4 BIS, E/3.5
 - 3) le tavole in scala 1:50.000 contenenti aree da sottoporre a tutela paesistica ed individuazione dei subambiti: Tavola E/X.

Art. 4: DEROGHE

Per le grandi opere di cui all'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977 n° 616 e per gli interventi che siano previsti negli strumenti operanti di pianificazione aventi efficacia di P.T.C. è possibile derogare alle prescrizioni del presente piano paesistico previo esperimento del SIP di cui agli articoli 28 e 29 delle presenti norme, quando le stesse non siano sottoposte alla procedura di VIA e previo parere degli organi istituzionali interessati

CAPO II° - MODALITA' DI TUTELA DEI BENI E DELLE AREE SOTTOPOSTI A VINCOLO PAESISTICO (L.R. 24/98 CAPO II)

Art.5 PROTEZIONE DELLE FASCE COSTIERE MARITTIME

1. Sono sottoposti a vincolo paesistico ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera a), del d.p.r. 616/1977 i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di

battigia, anche per i terreni elevati sul mare, di seguito denominata fascia di rispetto. Il vincolo di cui al presente comma, non si applica alle zone "A", "B" e limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, alle altre zone, così come delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22/10/1971, n. 865. Ai fini delle suddette verifiche si fa riferimento agli strumenti urbanistici e/o alle perimetrazioni vigenti anteriormente al 7/9/85, data di entrata in vigore della l. 431/85.

2. La Carta Tecnica regionale in scala 1:10.000 costituisce il riferimento cartografico per l'individuazione della fascia di rispetto di cui al comma 1; qualora la suddetta Carta non sia sufficiente, si fa ricorso a rilievi aerofotogrammetrici esistenti di maggior dettaglio.

3. Nella fascia di rispetto di cui al comma 1 l'indice di edificabilità territoriale è stabilito in 0,001 mc/mq., ivi compresa l'edificazione esistente, e non concorre alla determinazione della cubatura realizzabile su altre zone facenti parte di un medesimo comparto insediativo.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei centri abitati perimetrati ai sensi della legge regionale 2 luglio 1974, n. 30 e successive modificazioni, e nelle zone individuate con la lettera "B" nelle planimetrie allegata alla legge regionale 10 agosto 1984, n. 49.

5. Ad eccezione delle aree sottoposte a vincolo ai sensi della l. 1497/1939 con provvedimento dell'amministrazione competente, nelle quali la classificazione per zona prevista dal PTP e la relativa normativa espressamente lo vieti, sono consentite esclusivamente le opere destinate a piccoli attracchi, alle attrezzature balneari, ai campeggi e a modeste strutture sanitarie c/o di soccorso nonché ai servizi strettamente indispensabili per la loro fruizione.

6. I manufatti di cui al comma 5 debbono salvaguardare le preesistenze naturalistiche, avere preferibilmente carattere precario e non possono, comunque, consistere in opere murarie.

7. In attesa dell'approvazione dello specifico piano di settore per le coste, le attrezzature portuali, le attrezzature balneari, modeste strutture sanitarie e/o di soccorso, i campeggi ed i relativi servizi, possono essere consentiti solo in ambiti circoscritti attrezzati a finalità turistiche, previsti nei piani regolatori o in apposite varianti ad essi.

8. In via provvisoria l'ente preposto alla tutela può subordinare l'autorizzazione paesistica per piccole attrezzature limitate al ristoro alla adozione da parte dei comuni di un piano di utilizzazione dell'arenile.

9. Previo parere dell'organo preposto alla tutela del vincolo, sono consentite deroghe per le opere pubbliche, per le opere strettamente necessarie alle attrezzature dei parchi, o per modeste opere connesse alla ricerca e allo studio dei fenomeni naturali che interessano le coste, i mari e la fauna marina, per le opere idriche e fognanti, opere tutte la cui esecuzione debba essere necessariamente localizzata nei territori costieri, nonché per le opere destinate all'allevamento ittico ed alla molluschicoltura. I progetti delle opere di cui al presente comma sono corredati dello studio di inscrizione paesistico, di seguito denominato SIP, di cui agli articoli 28 e 29 delle presenti norme.

10. Nei territori sprovvisti di PTP sono consentite esclusivamente le opere destinate a piccoli attracchi secondo le modalità di cui al comma 6.

Art 6 Protezione delle coste dei laghi

1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera b), del d.p.r. 616/1977 sono sottoposti a vincolo paesistico i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi, di seguito denominata fascia di rispetto. Il vincolo di cui al presente comma, non si applica alle zone "A", "B" e limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, alle altre zone, così come delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22/10/1971, n. 865. Ai fini delle suddette verifiche si fa riferimento agli strumenti urbanistici e/o alle perimetrazioni vigenti anteriormente al 7/9/85, data di entrata in vigore della l. 431/85.
2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano sia i laghi di origine naturale, compresi quelli originati da sorgenti, sia gli invasi e sbarramenti artificiali aventi carattere perenne.
3. Il riferimento cartografico da tenere presente per l'individuazione certa della fascia di rispetto di cui al comma 1 è dato dalle mappe catastali; qualora le suddette mappe non risultino corrispondenti allo stato dei luoghi si fa ricorso alla Carta Tecnica regionale o ad eventuali rilievi di maggior dettaglio.
4. Nella fascia di rispetto di cui al comma 1 l'indice di edificabilità territoriale è stabilito in 0,001 mc/mq., ivi compresa l'edificazione esistente, e non concorre alla determinazione della cubatura realizzabile su altre zone facenti parte di un medesimo comparto insediativo.
5. Le presenti disposizioni non si applicano nei centri abitati perimetrati ai sensi della l.r. 30/1974 e successive modificazioni.
6. Ad eccezione delle aree sottoposte a vincolo ai sensi della l. 1497/1939, con provvedimento dell'amministrazione competente, nelle quali aree la classificazione per zona prevista dal presente PTP e la relativa normativa espressamente lo vietò, sono consentite esclusivamente le opere destinate a piccoli attracchi, alle attrezzature balneari, ai campeggi ed ai servizi strettamente indispensabili per la loro fruizione.
7. I manufatti di cui al comma 6 debbono salvaguardare le preesistenze naturalistiche e avere carattere precario.
8. I manufatti di cui al comma 6, ad eccezione dei piccoli attracchi, sono consentiti solo in ambiti circoscritti attrezzati a finalità turistiche previsti nei piani regolatori o in apposite varianti ad essi purché compatibili con le previsioni del presente PTP, nelle more dell'approvazione delle previsioni urbanistiche di cui al presente comma, l'autorizzazione paesistica può essere rilasciata solo per opere di carattere provvisorio, con durata della autorizzazione da definire dall'ente preposto alla tutela del vincolo.
9. Per le opere pubbliche, le opere strettamente necessarie per le attrezzature dei parchi, le opere idriche e fognanti la cui esecuzione debba essere necessariamente localizzata nei territori

W 7

contermini ai laghi nonché per le opere destinate all'allevamento ittico sono consentite deroghe, previo parere dell'organo preposto alla tutela del vincolo. I progetti delle opere di cui al presente comma sono corredati del SIP di cui agli articoli 28 e 29 delle presenti norme.

10. Nelle aree in cui la classificazione attribuita dal presente PTP ai fini della tutela prevede possibilità di trasformazione diversa da quella di cui ai commi 4, 6, 7, 8 e 9, le trasformazioni stesse vanno subordinate alla formazione dei piani urbanistici attuativi di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b) delle presenti norme con prevalente obiettivo di recupero dei manufatti esistenti.

Art. 7 Protezione dei corsi e delle acque pubbliche

1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera c), del d.p.r. 616/1977 sono sottoposti a vincolo paesistico i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, di seguito denominata fascia di rispetto. Il vincolo di cui al presente comma, non si applica alle zone "A", "B" e limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, alle altre zone, così come delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22/10/1971, n. 865. Ai fini delle suddette verifiche si fa riferimento agli strumenti urbanistici c/o alle perimetrazioni vigenti anteriormente al 7/9/85, data di entrata in vigore della l. 431/85.

2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche riportati nelle Gazzette ufficiali relativi ai cinque capoluoghi di provincia della Regione; sono inoltre da tutelare ai fini paesistici tutte le sorgenti iscritte negli elenchi delle acque pubbliche individuate con le modalità del presente articolo.

3. Fino alla data di approvazione del PTPR di cui all'articolo 21 della legge regionale n. 24 del 06/07/1998, la Giunta regionale con propria deliberazione può procedere all'esclusione, ai soli fini del vincolo paesistico ai sensi dell'articolo 1 quater della l. 431/1985, dei corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche previsti dal r.d. 1775/1933.

4. Il riferimento cartografico per l'individuazione della fascia di rispetto è costituito dalle mappe catastali; qualora le suddette mappe non risultino corrispondenti allo stato dei luoghi si fa ricorso alla Carta Tecnica regionale o a rilievi aerofotogrammetrici in scala non inferiore a 1:5.000.

5. In tutto il territorio regionale è fatto divieto di procedere all'intubazione dei corsi d'acqua sottoposti a vincolo; è ammessa l'intubazione, per tratti non eccedenti i 20 metri e non ripetibile a distanze inferiori ai metri 300, di corsi d'acqua pur vincolati ma di rilevanza secondaria, previa autorizzazione di cui all'articolo 7 della l. 1497/1939. Sono fatti salvi i tratti già intubati con regolare autorizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. I corsi d'acqua e le relative fasce di rispetto debbono essere mantenuti integri e inedificati per una profondità di metri 150 per parte; nel caso di canali e collettori artificiali, la profondità delle fasce da mantenere integre ed inedificate si riduce a metri 50.

7. Fino alla data di entrata in vigore della l. 431/1985, la limitazione di cui al comma 6 non si applica nelle zone omogenee A e B, di cui al decreto del ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, come delimitate dagli strumenti urbanistici approvati alla data di adozione del presente PTP o, nel caso di comuni sprovvisti di tali strumenti, nei centri edificati perimetrati alla data di adozione del PTP medesimo, ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, o nei centri abitati delimitati ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.
8. Per le zone C, D ed F, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, come delimitate dagli strumenti urbanistici approvati alla data di adozione del presente PTP, ogni modifica allo stato dei luoghi nelle fasce di rispetto è subordinata alle seguenti condizioni:
- a) mantenimento di una fascia di inedificabilità di metri 50 a partire dall'argine;
 - b) comprovata esistenza di arce edificate contigue;
 - c) assenza di altri beni di cui all'articolo 1 della l. 431/1985.
9. Nelle fasce di rispetto è fatto obbligo di mantenere lo stato dei luoghi e la vegetazione ripariale esistente, fatto salvo quanto previsto al comma 14 ter. Gli interventi di cui ai commi successivi devono prevedere una adeguata sistemazione paesistica coerente con i caratteri morfologici e vegetazionali propri dei luoghi.
10. L'indice di edificabilità attribuito alle fasce di rispetto individuate ai sensi dei commi precedenti concorre ai fini del calcolo della cubatura realizzabile nel medesimo comparto insediativo o nello stesso lotto di terreno, fermo restando l'obbligo di costruire al di fuori di esse. L'indice attribuito è:
- a) per le aree sottoposte esclusivamente al vincolo di cui all'articolo 82, quinto comma, lettera c), del d.p.r. 616/1977, quello previsto, per le zone agricole, dallo strumento urbanistico vigente;
 - b) per le aree sottoposte a vincolo ai sensi della l. 1497/1939 con provvedimento dell'amministrazione competente, quello contenuto nel presente PTP e graficizzato nelle tavole contenenti la classificazione delle aree per zone ai fini della tutela.
11. Nell'ambito delle fasce di rispetto di cui al comma 1, gli strumenti urbanistici di nuova formazione o le varianti a quelli vigenti possono eccezionalmente prevedere infrastrutture o servizi e interventi utili alla riqualificazione dei tessuti circostanti o adeguamenti funzionali di attrezzature tecnologiche esistenti, previo parere dell'organo competente, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, e alle seguenti condizioni:
- a) mantenimento di una fascia di inedificabilità di metri 50 a partire dall'argine;
 - b) comprovata esistenza di arce edificate contigue;
 - c) assenza di altri beni di cui all'articolo 1 della l. 431/1985.
12. I progetti relativi alle infrastrutture o ai servizi di cui al comma 11 sono corredati del SIP di cui agli articoli 28 e 29 delle presenti norme.
13. Al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio ricadente nelle fasce di rispetto delle acque pubbliche legittimamente realizzato o sanabile ai sensi delle leggi vigenti, per i manufatti non vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 ricadenti in un lotto minimo di 10.000 mq, è consentito un aumento di volumetria ai soli fini igienico-sanitari, non superiore al 5 per cento e comunque non superiore a 50 mc. Nei casi in cui non sussista il requisito del lotto minimo di 10.000 mq è possibile l'adeguamento igienico dell'immobile con incremento massimo di cubatura pari a 20 mc.

14. Le opere idrauliche e di bonifica indispensabili per i corsi d'acqua sottoposti a vincolo paesistico, le opere relative allo scarico e alla depurazione delle acque reflue da insediamenti civili conformi ai limiti di accettabilità previsti dalla legislazione vigente nonché le opere strettamente necessarie per la utilizzazione produttiva delle acque sono consentite, previo nulla osta rilasciato dagli organi competenti. Qualora, in presenza di eventi eccezionali o di rischi di esondazione, si debbano eseguire opere di somma urgenza o di sistemazione idraulica, i soggetti esecutori sono tenuti a darne avviso al momento dell'inizio delle opere e a dimostrare all'autorità preposta alla tutela del vincolo paesistico l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi o a presentare un progetto per la sistemazione delle aree.
- 14.bis Le opere e gli interventi relativi alle attrezzature portuali, alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete sono consentite, in deroga a quanto previsto dal presente articolo, anche al fine dell'attraversamento dei corsi d'acqua. Il tracciato dell'infrastruttura deve mantenere integro il corso d'acqua e la vegetazione ripariale esistente, ovvero prevedere un'adeguata sistemazione paesistica coerente con i caratteri morfologici e vegetazionali dei luoghi. Tutte le opere e gli interventi debbono essere corredati dal SIP di cui agli articoli 28 e 29.
- 14.ter Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria descritti nel DPR 14 aprile 1993, n. 1474, da effettuarsi nei corsi d'acqua, purchè gli stessi non comportino alterazioni permanenti dello stato dei luoghi e non alterino l'assetto idrogeologico del territorio, non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 7 della L. 1497/1939, ma all'obbligo di comunicazione alle strutture regionali decentrate dell'assessorato competente in materia di opere, reti di servizio e mobilità ed alla struttura regionale competente al rilascio dei provvedimenti autorizzativi di cui all'articolo 7 della L. 1497/1939, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori. Le opere di ripristino dell'efficienza dei corsi d'acqua, conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo, comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, previste negli appositi piani di intervento da sottoporre a nullaosta, secondo la competenza, delle autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale o regionale, nullaosta che comprende le valutazioni preventive previste dall'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994 n. 37, in quanto rivolti alla rimessa in ripristino di una situazione preesistente, costituiscono interventi di manutenzione che non alterano lo stato dei luoghi, ai sensi dell'articolo 4 comma 10 bis della legge 31 dicembre 1996, n. 667.
15. Le opere di cui al comma 14 devono fare riferimento alle tecniche di ingegneria naturalistica.

Art. 8 Protezione delle montagne sopra la quota di 1.200 mt. s.l.m.

1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera d), del d.p.r. 616/1977, sono sottoposti a vincolo paesistico le montagne per la parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica. Il vincolo di cui al presente comma, non si applica alle zone "A", "B" e limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, alle altre zone, così come delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22/10/1971, n. 865. Ai fini delle suddette verifiche si fa riferimento agli strumenti

urbanistici e/o alle perimetrazioni vigenti anteriormente al 7/9/85, data di entrata in vigore della l. 431/85.

2. Nei territori di cui al comma 1 sono consentiti esclusivamente interventi finalizzati:
 - a) alla difesa dell'equilibrio idrogeologico ed ecologico;
 - b) alla forestazione, al rimboschimento e a tutte le attività connesse alla manutenzione del bosco, ivi compresa la difesa preventiva dal fuoco;
 - c) alla conoscenza e ad un corretto rapporto con la natura, anche attraverso la promozione di specifiche attività scientifiche e divulgative;
 - d) allo sviluppo di attività sportive compatibili con l'aspetto esteriore dei luoghi;
 - e) all'attuazione di piani economici a contenuto agro-silvo-pastorale;
 - f) alla realizzazione di tracciati viari compatibili con i contesti paesistici, quando ne sia accertata l'assoluta necessità, nonché di rifugi di modesta entità destinati all'accoglienza e all'assistenza di coloro che praticano la montagna, da realizzare esclusivamente su aree pubbliche e su iniziativa dei comuni o degli enti gestori delle aree naturali protette;
 - g) alla difesa del territorio nazionale, alla tutela delle popolazioni interessate nonché alle telecomunicazioni in conformità alle previsioni di specifici piani previsti dalla normativa vigente.
3. Gli interventi di cui al comma 2, che non rivestano carattere di urgenza e/o temporaneità per emergenze finalizzate alla protezione civile, debbono essere preceduti da un SIP di cui agli articoli 28 e 29 delle presenti norme.

Art. 9 Protezione dei Parchi e delle Riserve Naturali

1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera f), del d.p.r. 616/1977, sono sottoposti a vincolo paesistico i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione dei beni di cui al presente articolo spetta all'organo regionale o statale competente in materia. Il vincolo di cui al presente comma, non si applica alle zone "A", "B" e limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, alle altre zone, così come delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22/10/1971, n. 865. Ai fini delle suddette verifiche si fa riferimento agli strumenti urbanistici e/o alle perimetrazioni vigenti anteriormente al 7/9/85, data di entrata in vigore della l. 431/85.

2. Nella categoria dei beni paesistici di cui al comma 1, di seguito denominata aree naturali protette, vanno ricompresi i parchi e le riserve nazionali nonché i relativi territori di protezione esterna, i parchi, le riserve e i monumenti naturali, le relative aree contigue rispettivamente istituiti e definite con provvedimento regionale nonché le aree naturali protette individuate nel piano regionale approvato.

3. L'accertamento dell'esatta perimetrazione cartografica dei beni di cui al presente articolo spetta all'organo regionale o statale competente in materia.

4. Ai sensi delle vigenti leggi regionali in materia, la disciplina di tutela dei beni paesistici di cui al presente articolo si attua mediante le indicazioni contenute nei piani delle aree naturali protette.
5. Nei territori di cui al comma 2, nelle more dell'approvazione dei piani delle aree naturali protette si applicano sia le misure di salvaguardia previste negli specifici provvedimenti istitutivi o legislativi generali, sia la normativa relativa alle classificazioni per zone delle aree ove prevista dal presente PTP, in caso di contrasto prevale la più restrittiva.
6. Ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 i piani delle aree naturali protette di cui all'articolo 26 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, hanno valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituiscono i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello. I piani delle aree naturali protette tengono conto delle disposizioni di cui al Capo II della legge regionale n. 24 del 06/07/98, quali livelli minimi di tutela, fatte salve valutazioni specifiche coerenti con le finalità delle aree naturali protette.
7. A seguito dell'approvazione dei piani delle aree naturali protette, il nulla osta di cui all'articolo 28 della l.r. 29/1997, rilasciato dall'ente di gestione, assorbe anche l'autorizzazione paesistica ai sensi dell'articolo 7 della l. 1497/1939 solo nel caso in cui tale nulla osta sia stato espressamente rilasciato.
8. In ogni caso il nulla osta dell'ente gestore è trasmesso alla Regione nonché al Ministero dei Beni culturali e ambientali.

Art. 10 Protezione delle zone boscate

1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera g), del d.p.r. 616/1977, sono sottoposti a vincolo paesistico i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento. Il vincolo di cui al presente comma, non si applica alle zone "A", "B" e limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, alle altre zone, così come delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22/10/1971, n. 865. Ai fini delle suddette verifiche si fa riferimento agli strumenti urbanistici e/o alle perimetrazioni vigenti anteriormente al 7/9/85, data di entrata in vigore della l. 431/85.
2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1, rientrano i boschi, come definiti al comma 3 e i terreni soggetti a vincolo di rimboschimento.
3. Si considerano boschi:
 - a) i terreni di superficie non inferiore a 5.000 metri quadrati coperti da vegetazione forestale arborea e/o arbustiva, a qualunque stadio di età, di origine naturale o artificiale, costituente a maturità un soprassuolo continuo con grado di copertura delle chiome non inferiore al 50 per cento;
 - b) i castagneti da frutto;
 - c) gli appezzamenti arborati isolati di qualunque superficie, situati ad una distanza, misurata fra i margini più vicini, non superiore a 20 metri dai boschi di cui alla lettera a) e

con densità di copertura delle chiome a maturità non inferiore al 20 per cento della superficie boscata.

4. Sono esclusi dalla categoria di beni paesistici di cui al comma 1:
 - a) gli impianti di colture legnose di origine esclusivamente artificiale realizzati con finalità produttive;
 - b) le piante sparse, i filari e le fasce alberate, fatta eccezione per quelle che assolvono a funzioni frangivento in comprensori di bonifica o di schermatura igienico-sanitaria nelle pertinenze di insediamenti produttivi o servizi, ovvero situati nelle pertinenze idrauliche nonché quelli di riconosciuto valore storico;
 - c) le piantagioni arboree dei giardini;
 - d) i prati e i pascoli arborati il cui grado di copertura arborea a maturità non superi il 50 per cento della loro superficie e sui quali non siano in atto progetti di rimboschimento o una naturale rinnovazione forestale in stato avanzato.
5. Nei casi di errata o incerta perimetrazione, il comune certifica la presenza del bosco, così come individuato nel comma 3 e accerta se la zona sia stata percorsa dal fuoco o sia soggetta a progetti di rimboschimento.
6. Non è richiesta autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 della l. 1497/1939 nei territori boscati per i seguenti interventi eseguiti nel rispetto delle norme vigenti in materia:
 - a) interventi previsti nei piani di assestamento forestale approvati dalla Regione;
 - b) taglio colturale, inteso quale taglio di utilizzazione periodica dei boschi cedui, purché sia eseguito nel rispetto delle prescrizioni forestali e rientri nell'ordinario governo del bosco, ovvero taglio volto all'eliminazione selettiva della vegetazione arborea deperiente sottomessa e/o soprannumeraria e delle piante danneggiate e/o colpite da attacchi parassitari;
 - c) forestazione, ovvero costituzione di nuove superfici boscate, ricostituzione di patrimoni boschivi tagliati o comunque distrutti, rinfoltimento di soprassuoli radi;
 - d) opere di bonifica, volte al miglioramento del patrimonio boschivo per quantità e specie, alla regimazione delle acque ed alla sistemazione della sentieristica e della viabilità forestale;
 - e) opere di difesa preventiva dal fuoco, ovvero cinture parafuoco, prese d'acqua, sentieristica, viabilità, punti d'avvistamento;
 - f) opere connesse all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi.
7. E' in ogni caso soggetto all'autorizzazione paesistica il taglio a raso dei boschi d'alto fusto non assestato o ceduo invecchiato, intendendo come tale i popolamenti che abbiano superato di due volte e mezzo il turno minimo indicato dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al Capo II del regio decreto 16 maggio 1926. n. 1126.
8. Nei territori boscati l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 della l. 1497/1939 è rilasciata solo per il recupero degli edifici esistenti, le relative opere idriche e fognanti, per l'esecuzione degli interventi di sistemazione idrogeologica delle pendici, per la costruzione di abbeveratoi, ricoveri e rimesse per il bestiame brado, fienili, legnaie e piccoli ricoveri per attrezzi con progetto

e relativo fabbisogno documentati ed approvati, secondo le leggi vigenti, per la realizzazione di attrezzature e servizi strumentali allo svolgimento di attività didattiche e di promozioni dei valori naturalistico-ambientali, da localizzare nelle radure prive di alberature e, quando questo non fosse possibile, in modo tale da salvaguardare la vegetazione arborea.

Art. 11 Disciplina per le aree assegnate alle università agrarie e per le aree gravate da uso civico

1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera h), del d.p.r. 616/1977 sono sottoposti a vincolo paesistico le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici. Il vincolo di cui al presente comma, non si applica alle zone "A", "B" e limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, alle altre zone, così come delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22/10/1971, n. 865. Ai fini delle suddette verifiche si fa riferimento agli strumenti urbanistici e/o alle perimetrazioni vigenti anteriormente al 7/9/85, data di entrata in vigore della l. 431/85.
2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 ricentrano:
 - a) le terre assegnate, in liquidazione dei diritti di uso civico e di altri diritti promiscui, in proprietà esclusiva alla generalità dei cittadini residenti nel territorio di un comune o di una frazione, anche se imputate alla titolarità dei suddetti enti;
 - b) le terre possedute a qualunque titolo da università e associazioni agrarie, comunque denominate;
 - c) le terre pervenute agli enti di cui alle lettere a) e b) a seguito di scioglimento di promiscuità, permuta con altre terre civiche, conciliazione nelle materie regolate dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, scioglimento di associazioni agrarie, acquisto ai sensi dell'articolo 22 della stessa legge;
 - d) le terre private gravate da usi civici a favore della popolazione locale fino a quando non sia intervenuta la liquidazione di cui agli articoli 5 e seguenti della l. 1766/1927.
3. L'esercizio degli usi civici o dei diritti di promiscuo godimento, di natura essenziale o utile ai sensi dell'articolo 4 della l. 1766/1927, deve in ogni caso svolgersi con modalità compatibili con le norme del PTP e/o della legge regionale n. 24 del 06/98; in tal caso si applicano le classificazioni per zona ai fini della tutela ove previste dal presente PTP o dal PTPR e la relativa normativa.
4. Nei terreni di proprietà collettiva gravati da usi civici è di norma esclusa l'attività edificatoria di natura residenziale, turistica, commerciale, artigianale o industriale salvo che ragioni d'interesse della popolazione non consentano, in armonia con le disposizioni degli articoli 1 e 2 della legge regionale del 31 gennaio 1986, n. 1, tale diversa destinazione; in detti casi l'eventuale strumento urbanistico attuativo deve essere preventivamente sottoposto a parere ai sensi dell'articolo 7 della l. 1497/1939 e gli interventi sono ammessi sempre che sussista la possibilità, in via prioritaria, della conservazione degli usi in altri ambiti territoriali dell'ente e con il rispetto della procedura autorizzativa di cui all'articolo 12 della l. 1766/1927. Qualora ciò non sia possibile, la somma derivante

dall'applicazione del citato articolo è destinata, previa autorizzazione dell'organo regionale competente, ad opere di interesse generale o di risanamento ambientale.

5. Sui medesimi terreni possono essere realizzate opere pubbliche, previa autorizzazione del competente organo regionale, ai sensi dell'articolo 12 della l. 1766/1927, a condizione che non risulti impedita la fruizione degli usi civici, non sia arrecato danno all'aspetto esteriore del paesaggio, non sia lesa la destinazione naturale delle parti residue e sempre che sussista la specifica autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del bene.
6. Sono consentite sulle terre di proprietà collettiva e sui beni gravati da usi civici le opere strettamente connesse all'utilizzazione dei beni civici secondo la destinazione conseguente alla loro classificazione a categoria e, in mancanza, emergente dagli usi in esercizio o rivendicati, a condizione che vengano comunque rispettate le norme stabilite per le zone agricole e per quelle boscate.

Art. 12 Protezione Delle Zone Umide

1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera i), del d.p.r. 616/1977 sono sottoposti a vincolo paesistico le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448. Il vincolo di cui al presente comma, non si applica alle zone "A", "B" e limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, alle altre zone, così come delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22/10/1971, n. 865. Ai fini delle suddette verifiche si fa riferimento agli strumenti urbanistici e/o alle perimetrazioni vigenti anteriormente al 7/9/85, data di entrata in vigore della l. 431/85.

2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano le paludi, gli acquitrini, le torbe oppure i bacini, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, ivi comprese le distese di acqua marina la cui profondità, durante la bassa marea, non superi i sei metri, così come definite nella Convenzione Internazionale di Ramsar.

3. Nelle zone umide di cui al comma 1, il rapporto fra aree libere e aree edificate rimane inalterato; in esse è fatto divieto di qualunque tipo di costruzione e di qualunque altro intervento, ad esclusione di quelli diretti ad assicurare il mantenimento dello stato dei luoghi e dell'equilibrio ambientale nonché di quelli diretti alla protezione della fauna e della flora.

4. Sono soggette alle disposizioni di cui al comma 3 oltre alle zone umide individuate all'interno dei piani paesistici, anche quelle dichiarate tali dall'organo competente.

Art. 13 Protezione delle aree di interesse archeologico

1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera m), del d.p.r. 616/1977 sono sottoposti a vincolo paesistico le zone di interesse archeologico. Il vincolo di cui al presente comma, non si applica alle zone "A", "B" e limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione,

alle altre zone, così come delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22/10/1971, n. 865. Ai fini delle suddette verifiche si fa riferimento agli strumenti urbanistici e/o alle perimetrazioni vigenti anteriormente al 7/9/85, data di entrata in vigore della l. 431/85.

2. Sono qualificate zone di interesse archeologico, ai sensi al comma 1, quelle aree in cui siano presenti resti archeologici o paleontologici anche non emergenti che comunque costituiscano parte integrante del territorio e lo connotino come meritevole di tutela per la propria attitudine alla conservazione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico.

3. Per le aree individuate dal presente PTP nonché per quelle individuate con provvedimento dell'amministrazione competente anche successivamente all'approvazione degli stessi, ogni modifica allo stato dei luoghi è subordinata alle procedure di cui all'articolo 7 della l. 1497/1939 ed al preventivo parere della competente Soprintendenza archeologica da rendersi prima del rilascio delle concessioni edilizie.

4. Per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 7 della l. 1497/1939, nonché per la redazione degli strumenti urbanistici, costituiscono riferimento le seguenti norme specifiche di salvaguardia e di tutela:

- a) è obbligatorio mantenere una fascia di rispetto dai singoli beni archeologici come determinata dal presente PTP, in carenza, da determinarsi dalla Regione sulla base del parere della competente Soprintendenza archeologica di cui al comma 3;
- b) sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento, recupero statico e igienico e restauro conservativo a condizione che, qualora comportino un'alterazione dello stato dei luoghi, venga redatto atto d'obbligo unilaterale che preveda la disponibilità ad effettuare scavi e ricerche archeologiche sull'area;
- c) per le nuove costruzioni nonché per l'ampliamento eventuale di quelle esistenti si applica la normativa relativa alle classificazioni per zone ove previste dal presente PTP; in ogni caso l'eventuale autorizzazione e l'ubicazione di nuovi manufatti è condizionata al risultato dei saggi e degli scavi preventivi effettuati dal richiedente sotto la supervisione della Soprintendenza archeologica competente.

Art. 14 Interventi su ville, parchi e giardini storici

1. Ai sensi dell'articolo 1, numero 2, della l. 1497/1939 sono vincolati le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose di interesse artistico e storico, si distinguono per la loro non comune bellezza.

2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano le ville, i parchi ed i giardini che, all'interno dei provvedimenti di vincolo, siano menzionati isolatamente o in relazione ad un contesto paesistico più ampio, connotino il paesaggio o presentino un interesse pubblico per il valore storico e artistico delle composizioni architettoniche e vegetali.

3. Gli interventi ammessi sui beni di cui al comma 2 possono riguardare esclusivamente la conservazione, la manutenzione ed il restauro.

4. Ai fini della valutazione di compatibilità paesistica per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 7 della l. 1497/1939, i progetti sono corredati di una relazione sui criteri di intervento conformi ai principi ed alle prescrizioni contenute nella Carta del Restauro del 1964 e nella circolare del Ministero della Pubblica Istruzione 6 aprile 1972. n. 117.
2. La salvaguardia delle visuali si garantisce attraverso la protezione dei punti di vista, dei percorsi panoramici, nonché dei cono visuali formati dal punto di vista e dalle linee di sviluppo del panorama individuato come meritevole di tutela.
3. I punti di vista e i percorsi panoramici devono essere individuati cartograficamente o, in assenza di tale individuazione, sono localizzati in base a specifica menzione nei provvedimenti di imposizione del vincolo.
4. La tutela del cono visuale o campo di percezione visiva si effettua evitando l'interposizione di ogni ostacolo visivo tra il punto di vista o i percorsi panoramici e il quadro paesaggistico. A tal fine sono vietate modifiche allo stato dei luoghi che impediscono le visuali anche quando consentite dalle normative relative alle classificazioni per zona prevista dal presente PTP, salvo la collocazione di cartelli ed insegne indispensabili per garantire la funzionalità e la sicurezza della circolazione.
5. Sul lato a valle delle strade di crinale e di quelle di mezzacosta possono essere consentite costruzioni poste ad una distanza dal nastro stradale tale che la loro quota massima assoluta, inclusi abbaini, antenne, camini, sia inferiore di almeno un metro rispetto a quella del ciglio stradale, misurata lungo la linea che unisce la mezzeria della costruzione alla strada, perpendicolarmente al suo asse. In ogni caso la distanza minima della costruzione dal ciglio stradale non può essere inferiore a metri 50, salvo prescrizioni più restrittive contenute negli strumenti urbanistici vigenti.
6. Fermo restando quanto disposto dai commi 2, 3, 4 e 5, la salvaguardia del quadro panoramico meritevole di tutela è assicurata anche attraverso prescrizioni specifiche inerenti la localizzazione ed il dimensionamento delle opere consentite nonché attraverso prescrizioni relative alla messa a dimora di essenze vegetali.

Art 16 Attività estrattive

1. L'apertura di nuove cave, l'attività di ricerca di materiale litoide nonché l'ampliamento di cave esistenti o la ripresa di quelle dismesse non sono consentiti nelle aree vincolate ai sensi delle ll. 1497/1939 e 431/1985.
2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'ampliamento relativo alla coltivazione di cave esistenti può essere consentito, in considerazione di un interesse economico di carattere pubblico, esclusivamente per l'escavazione di materiale raro. In tal caso l'autorizzazione paesistica è

Testo coordinato della Normativa come modificata dalle ll. r. 24 e 25/98 e dalla l.r.6/99

rilasciata dalla Giunta regionale con propria deliberazione, nel rispetto delle procedure di cui al comma 6.

3. Le attività di coltivazione di cave legittimamente in esercizio proseguono secondo i progetti esistenti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 39 della legge regionale 5 maggio 1993, n. 27 e nel rispetto delle prescrizioni disposte dalla Giunta regionale ai fini di un adeguato recupero ambientale per le compatibilità di tutela paesistica del territorio.
4. Contemporaneamente all'avanzamento dei lavori di escavazione assentiti ai sensi dei commi 2 e 3, è obbligatorio procedere con opere di rimodellamento del suolo in accordo con la morfologia dei luoghi; le arce escavate sono comunque sottoposte ad obbligo di risanamento e riqualificazione paesistico-ambientale; l'intervento di risanamento è attuato progressivamente rispetto all'avanzamento di quello estrattivo e comunque non può iniziare ad ultimazione di quest'ultimo; gli adempimenti ed obblighi assunti per l'intervento di risanamento e riqualificazione ambientale devono essere garantiti con polizza fidejussoria rimessa all'amministrazione comunale cui è demandata la vigilanza; qualsiasi utilizzazione delle arce dismesse dall'attività estrattiva è in ogni caso subordinata al recupero e al risanamento paesistico-ambientale.
5. Il risanamento delle aree escavate è disciplinato da appositi piani di recupero di iniziativa comunale o privata che, oltre a regolare le attività compatibili con le caratteristiche paesistico-ambientali dell'area, prevedono l'eliminazione delle strutture precarie e dei detrattori ambientali. Il risanamento mira alla ricostituzione dei caratteri naturalistici del paesaggio circostante sia attraverso opportuni raccordi delle superfici formatesi a seguito dell'attività estrattiva con quelle adiacenti che mediante il riporto di terra ai fini del reimpianto della vegetazione tipica della zona. Tali piani di recupero con valenza paesistica acquisiscono il parere paesistico secondo le procedure di cui al comma 6.
6. Ai fini dell'acquisizione delle autorizzazioni paesistiche per le attività di cui ai commi precedenti, i relativi progetti e/o piani sono corredati del SIP di cui agli articoli 28 e 29 delle presenti norme; il SIP costituisce elemento essenziale della valutazione di compatibilità paesistica dell'attività estrattiva di cui ai commi 2 e 3 e conferisce valenza paesistica ai piani di cui al comma 5.
7. La vigilanza sull'esecuzione delle opere di cui ai commi 4 e 5 spetta al comune il quale è obbligato, ogni sei mesi, a fornire notizie all'Assessorato competente in materia di tutela paesistica.

Art. 17 Aziende agricole in aree vincolate

1. Nell'ambito delle aziende agricole, condotte sia in forma singola che associata, ubicate in aree sottoposte a vincolo ai sensi delle ll. 1497/1939 e 431/1985 e comunque classificate dal presente PTP, è consentita la realizzazione di manufatti, strettamente funzionali e dimensionati all'attività agricola e/o alla relativa trasformazione dei prodotti provenienti dalle aziende stesse per almeno il 75 per cento, anche mediante ampliamenti dei fabbricati esistenti, nonché la costruzione di piccoli ricoveri per attrezzi. Nelle aree classificate nel presente PTP al massimo livello di tutela, le nuove costruzioni sono consentite solo se non sono possibili o ammissibili ampliamenti dei fabbricati esistenti.

Gli interventi di cui al presente articolo sono subordinati, se in deroga alle norme del presente PTP e/o delle leggi regionali 24 e 25 del 6 luglio 1998, all'approvazione, da parte dell'organo competente, del piano di utilizzazione aziendale (PUA), secondo le modalità indicate con deliberazione della Giunta regionale e sono corredati del SIP di cui agli articoli 28 e 29 delle presenti



CAPO III *Livelli, indirizzi e prescrizioni di tutela,*

NORMATIVA RELATIVA AI BENI ED ALLE AREE INTERNI AI PERIMETRI DEI PIANI PAESISTICI.

Art.18 **Classificazione delle aree sottoposte a vincolo paesistico con provvedimento dell'amministrazione competente**

Nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico dall'amministrazione competente ai sensi della L.1497/1939, fino all'approvazione del PTPR di cui all'articolo 21 della legge regionale n° 24 del 6 luglio 1998, restano ferme le seguenti classificazioni di tutela delle aree.

Art. 19 - Definizione delle zone di tutela

Le "zone di tutela" (oltre che a singole categorie di beni) sono riferite ad aree e/o ambiti in cui ai beni si integrano suoli interclusi e/o aree di qualità, di minore pregio o degradati, ma che per la loro posizione e per le loro caratteristiche geomorfologiche costituiscono parte inscindibile del paesaggio e che, per tali motivi, vengono assimilati ai beni stessi definendo ambiti da sottoporsi a diversi livelli di tutela.

Art. 20 - Zone di tutela

sono state individuate zone sulle quali si esercitano i diversi livelli di tutela:

zona di tutela "A"

zona di tutela "B"

zona di tutela "C"

Art. 21 - Zona "A"

La zona "A" si estende agli ambiti territoriali che presentano risorse naturali e beni ambientali ancora integri, con la finalità della loro difesa tramite la conservazione dello stato dei luoghi.

Per le volumetrie esistenti degli edifici realizzati dopo il 1939, oltre all'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 48 della legge

457/1978, è consentita anche la demolizione e ricostruzione con mantenimento dei volumi e delle superfici utili, per le destinazioni d'uso consentite previo parere degli organi preposti.

Per gli edifici tipici dei luoghi (ovvero casolari, casali, stalle, mulini, fornaci, opifici ed altro di cui ai toponimi I.G.M.) è obbligatorio il mantenimento tramite opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro conservativo.

Le opere sia di nuova edificazione sia di recupero dell'edificato devono rispettare rigorosamente le tecniche tradizionali, in legno oppure in muratura; devono altresì essere evitati gli elementi estranei all'edilizia tradizionale dei luoghi.

Devono essere utilizzate coperture a tetto con tegole laterizie o scisti lapidei, con muratura esterna in scampoli di pietra o laterizio, se a vista, ovvero intonacata o rivestita, senza l'impiego di intonaci al quarzo plastico, con particolare attenzione alla coloritura che devono avere colori tenui con toni terrosi.

Nelle sistemazioni esterne degli edifici iscritti lungo pendii con inclinazione superiore al 20% per tutto quanto attiene ai lavori di terra, movimenti e muri di sostegno vale quanto prescritto dall'art. 15 delle presenti norme.

Sono consentite recinzioni di altezza dal suolo fino a cm in muratura o in pietra locale, e fino a cm 170 in rete metallica; non è consentito l'uso di paletti di cemento.

In tale zona è vietata l'apertura di nuove strade, eccettuata la viabilità di grande comunicazione (statale o provinciale) nel rispetto delle procedure di cui agli artt. 28 e 29 del Capo IV delle presenti norme.

Sono vietate le opere di modifica delle quote naturali del terreno, eccetto le opere necessarie per il mantenimento ed il miglioramento del regime idrico e dell'equilibrio geologico.

Qualora queste ultime comportino trasformazioni di rilievo dei luoghi (come arginature e briglie) dovranno essere sottoposte alle procedure di cui agli artt. 28 e 29, salvo deroghe per le opere urgenti, concesse da parte degli assessorati regionali competenti.

Nelle aree idonee all'esercizio collettività silvo-pastorale, questa deve svolgersi in conformità alle norme del R.D.L. n. 3267 e successive modificazioni ed integrazioni e dei relativi regolamenti deliberati dalle Amministrazioni pubbliche cui sono attribuiti i relativi demani e, per i territori montani, dalle competenti Comunità Montane.

Questo livello di tutela si suddivide in tre tipi di azioni e quindi in sottozone:

- sottozona A/1 - **tutela assoluta;**
- sottozona A/2 - **tutela conservativa dello stato dei luoghi;**
- sottozona A/3 - **tutela ed uso programmato;**

Nella sottozona A/1 dove sono presenti risorse naturali e beni ambientali ancora integri, è preclusa ogni trasformazione che ne pregiudichi il valore.

Nelle aree A1 ove prevale l'ambiente naturalistico, verranno privilegiate le attività silvo-pastorali compatibili con la corretta utilizzazione delle risorse naturali.

In tale zona l'uso dei boschi così come definiti e tutelati al capo II art. 10, e dei pascoli è regolamentato anche dalle "Prescrizioni di polizia forestale per i boschi e i terreni di montagna delle provincie di Roma e Frosinone sottoposti a vincolo idrogeologico" rese esecutive con D.L. del 10.2.1972, dalla legge n. 3267/1923 e dalla L.R. 46/1977 e successive.

Sono consentiti esclusivamente gli interventi previsti al capo II art. 10, per il mantenimento e miglioramento della vegetazione, nonché il rimboschimento eseguito con essenze tipiche dell'Appennino Centrale, evitando la coniferazione indiscriminata.

Per tale sottozona è inibito qualunque intervento edificativo fatta eccezione per quelli connessi con le attività silvo-pastorali, quelli finalizzati al mantenimento ed alla tutela delle risorse naturali, dei boschi e dei pascoli.

Gli interventi di cui sopra, devono svolgersi in conformità alle norme del R.D.L. n° 3267 e successive modificazioni ed integrazioni e dei relativi regolamenti di attuazione, nonché ai progetti, programmi e regolamenti deliberati dalle amministrazioni pubbliche cui sono attribuiti i relativi demani e, per i territori montani, dalle competenti Comunità Montane.

In particolare sono consentiti se non in contrasto con gli obiettivi di tutela del capo II :

- interventi di geologia applicata per la prevenzione di ogni tipo di degrado;
- interventi di tecnica biologica per la prevenzione di malattie del patrimonio boschivo e per il ripopolamento e/o protezione della fauna caratteristica;
- interventi di prevenzione, nelle zone prevalentemente boscate, pinetate e/o coperte da vegetazione mediterranea, contro gli incendi da realizzarsi mediante opere e presidi che non siano in contrasto con i divieti di cui sopra.

E' consentita altresì, sempre che corrispondenti ad un progetto di settore debitamente approvato da gli organi preposti che ne documenti la necessità. La realizzazione di abbeveratoi, ricoveri e rimesse per il bestiame brado, fienili, ecc. In tale caso si fa riferimento a quanto prescritto nell'art. 8 relativo alla protezione dei territori a quota superiore ai 1.200 metri.s.l.m.

L'accesso al pubblico è ammesso nei limiti di quanto prescritto dai regolamenti e leggi comunali, provinciali, regionali e nazionali sulle attività di raccolta dei prodotti del bosco e del sottobosco, sul pascolo e su quelle ittiche e venatorie.

L'accesso di mezzi meccanici è limitato esclusivamente, senza alcuna eccezione, a quelli per il servizio forestale per la prevenzione degli incendi e per la protezione civile e per i mezzi di supporto alla produzione agricola esistente.

La sottozona A/2 comprende oltre ai territori boscati ed i pascoli assimilabili al precedente livello anche le aree agricole di particolare pregio ambientale e paesistico.

In questa zona è ammessa un'edificazione che tenute presenti le volumetriche esistenti, non superi un indice di edificabilità territoriale pari a 0,002 mc/mq, con rapporto di coperture non superiore a 1/2.000 ed un'altezza dell'edificio non superiore a m. 4,50 misurati alla linea di gronda, in ogni caso l'altezza delle costruzioni viene calcolata dal punto più basso.

Ciascuna costruzione non può comunque superare la superficie massima coperta di mq 150,00. Gli edifici dovranno essere ubicati nelle aree prive di alberature e nei terreni con pendenza inferiore al 20%

In generale ogni edificazione deve essere in armonia con le forme tradizionali locali dell'edilizia rurale.

Deve essere evitato, salvo imprescindibili ragioni di ordine tecnico, che le costruzioni sorgano sul colmo delle alture e ne deturpino il profilo.

La copertura dei fabbricati deve essere obbligatoriamente a terrazza o a tetto se ciò, corrisponde alle tipologie tradizionali dei luoghi.

La costruzione deve corrispondere al profilo naturale del terreno, salvo i terrazzamenti o riporti non superiori a m 1,50, i quali vanno comunque rivestiti con pietre locali e, preferibilmente, schermati a verde.

Per il calcolo della cubatura ammissibile si tiene conto sia per le residenze che per gli annessi agricoli, di tutti i volumi fuori terra, comprese cantine, garages, sgomberi, soffitte, vani accessori e volumi tecnici di ogni genere; sono escluse le sole intercapedini del tetto e gli spazi non praticabili, di altezza non superiore a cm 70, eventualmente lasciati sotto il piano di imposta della costruzione.

Nelle zone agricole

Si intendono per zone agricole quelle che sono destinate di fatto all'esercizio dell'attività agricola o comunque che abbiano tale vocazione, in tali zone:

È vietata ogni attività comportante trasformazione dell'uso del suolo di verso dalla sua naturale vocazione per l'utilizzazione agricola.

È vietata ogni lottizzazione a scopo edilizio ai sensi della legge regionale 22.7.1974 n. 54, salva la possibilità di concentrare l'edificazione in borghi agricoli ai sensi dell'art. 2, del D.M. 2.4.1968, n. 1444 ove ciò sia consentito dagli strumenti urbanistici.

È vietata altresì l'apertura di strade o sentieri che non siano strettamente necessari per l'utilizzazione dei fondi a scopo di coltivazione e l'esecuzione di opere di urbanizzazione all'infuori di quelle strettamente connesse ed eseguite in contestualità delle opere edilizie consentite e che devono constare dal progetto relativo a queste ultime.

L'edificazione consentita deve essere strettamente correlata all'utilizzazione agricola dei suoli ed allo sviluppo delle imprese agricole, comprendendovi, in conformità alle leggi che la consentono, l'attività di agriturismo.

Non sono soggette ad autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela ambientale le trasformazioni dell'assetto dei terreni che siano funzionali all'utilizzazione agricola del suolo salvo che esse non consistano nell'avulsione di impianti colturali arborei aventi un valore tradizionale ed ambientale tipico delle zone, e salvo che non comportino l'esecuzione di opere murarie o stradali o di fabbricati di qualsiasi genere.

Rientrano tra le opere non soggette ad autorizzazione le sistemazioni idrauliche e gli impianti di irrigazione, i terrazzamenti, i riporti, gli scassi, le arginature, le palificazioni, i pergolati, le tettoie e le schermature poste a protezione delle colture, la posa di teloni o di rivestimenti mobili e gli impianti per la stabilizzazione delle condizioni termiche o di illuminazione con plastica o altri materiali mobili, anche se abbisognino di intelaiature stabilmente fisse al suolo.

Gli impianti di serra, ancorché provvisori, che siano stabilmente infissi al suolo e costruiti con materiali permanenti o semiaperti, anche se apribili secondo le condizioni climatiche, rientrano tra gli annessi agricoli e sono pertanto soggetti ad autorizzazione.

I Piani, ai soli fini edificatori, devono obbligatoriamente prevedere la riutilizzazione dei fabbricati preesistenti; in tal caso sono comunque ammessi completamenti della costruzione necessari per dotare il fabbricato degli indispensabili servizi igienici e sanitari.

Nelle zone idonee all'esercizio dell'attività silvo-pastorale:

questa deve svolgersi in conformità alle norme del R.D.L. n° 3267 e successive modificazioni ed integrazioni e dei relativi regolamenti di attuazione, nonché ai progetti, programmi e regolamenti deliberati dalle amministrazioni pubbliche cui sono attribuiti i relativi demani e, per i territori montani, dalle competenti Comunità Montane.

È ammessa la costruzione di abbeveratoi, volubri, ricoveri e rimesse per il bestiame brado, fienili, realizzati per iniziativa pubblica o privata sempreché siano definiti da un progetto documentato con i relativi fabbisogni ed approvato dall'Ente a cui è attribuito il demanio, ovvero dal Comune o, per i territori montani, dalla competente Comunità Montana da ubicarsi comunque col rispetto della situazione ambientale.

Sono ammessi con la medesima procedura, rifugi per il personale di sorveglianza, per cubatura non superiore a 240 mc/100 ha.

La sottozona A/3 individua aree di particolare pregio ambientale e naturalistico parzialmente antropizzate e/o specificamente rivolte all'assolvimento di funzioni di carattere territoriale connesse al turismo, all'attività sportiva di tipo estensivo e alla produttività agricola faunistica altrimenti specializzata.

Le aree sottoposte a regime di tutela della presente zona A3 potranno costituire le parti caratterizzanti di ambiti da destinare, a seconda della natura dei luoghi, a "parco fluviale, lacustre, montano e/o integrato".

In generale, a secondo dei casi, il tipo degli interventi ammessi è il seguente:

a) piccole attrezzature che in rapporto alla compatibilità ed alla natura dei luoghi siano idonee ad ospitare attività di tipo turistico e/o ricreativo montano, collinare, fluviale e lacustre. Tali attrezzature dovranno essere costituite essenzialmente da impianti di tipo elementare per la sosta, non autoveicolare, temporanea, per picnic, attività ricreative e sportive e per gli sport invernali, campi da golf, roccia, punti d'alaggio sui corsi di acqua e sulle coste per canoc e piccole imbarcazioni con l'esclusione di ogni mezzo a motore. E' consentita altresì la realizzazione di piccoli posti di ristoro e di servizio e attrezzature di sostegno alle attività ammesse purché realizzati con strutture precarie che si ambientino ai luoghi.

Le attrezzature di cui sopra dovranno essere realizzate nel rispetto delle vigenti norme di igiene e di prevenzione dell'inquinamento ed avere la dimensione massima di 150 mq coperti, con una densità non superiore ad un'iniziativa per ogni 100 ettari.

b) le attività agricole e faunistiche ammesse sono le seguenti:

- colture specializzate e sericoltura;
- acquacoltura;
- allevamenti di fauna pregiata a scopo produttivo e/o di ripopolamento.

Ai fini delle presenti norme si intendono per zone agricole quelle che sono destinate di fatto all'esercizio dell'attività agricola o comunque che abbiano tale vocazione, le possibilità edificatorie ammesse e le caratteristiche di interventi possibili in questa sottozona sono regolamentate in rapporto alla loro quota altimetrica nel modo seguente:

1) **territori a quota superiore a m 1.200 s.l.m.**, per i quali si fa riferimento a quanto prescritto al capo II nell'art. 8 delle presenti norme;

- 2) **territori a quota compresa tra m 800 e m 1.200 s.l.m.**, per i quali si fa riferimento alla sottozona A/2;
- 3) **territori a quota inferiore a m 800 s.l.m.**, per i quali si fa riferimento alle seguenti prescrizioni:

È vietata ogni attività comportante trasformazione dell'uso del suolo di verso dalla sua naturale vocazione per l'utilizzazione agricola.

È vietata ogni lottizzazione a scopo edilizio ai sensi della legge regionale 22.7.1974 n. 54, salva la possibilità di concentrare l'edificazione in borghi agricoli ai sensi dell'art. 2, dei D.M. 2.4.1968, n. 1444 ove ciò sia consentito dagli strumenti urbanistici.

È vietata altresì l'apertura di strade o sentieri che non siano strettamente necessari per l'utilizzazione dei fondi a scopo di coltivazione o l'esecuzione di opere di urbanizzazione all'infuori di quelle strettamente connesse ed eseguite in contestualità delle opere edilizie consentite e che devono constare dal progetto relativo a queste ultime.

L'edificazione consentita deve essere strettamente correlata all'utilizzazione agricola dei suoli ed allo sviluppo delle imprese agricole, comprendendovi, in conformità alle leggi che la consentono, l'attività di agriturismo.

I Piani, ai soli fini edificatori, devono obbligatoriamente prevedere la riutilizzazione dei fabbricati preesistenti; in tal caso sono comunque ammessi completamenti della costruzione necessari per dotare il fabbricato degli indispensabili servizi igienici e sanitari.

Nelle zone ove ciò, sia ritenuto possibile dallo strumento urbanistico, sono consentite costruzioni mono-locali per il ricovero degli attrezzi, di altezza non superiore a m 2,50 e di superficie a 9 mq quando si disponga di un lotto non inferiore a 2.000 mq.

Quando ciò sia consentito dallo strumento urbanistico vigente, che sia stato definito sulla base di un piano di sviluppo di cui ai precedenti commi, è possibile l'insediamento di impianti o industrie per la conservazione, trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli nonché di impianti destinati alle attività di servizio per l'agricoltura, subordinatamente alla redazione del SIP di cui agli artt. 28 e 29, qualora gli impianti comportano l'utilizzazione, singolarmente o nel loro complesso (anche per accessioni successive, di una superficie territoriale superiore a 10.000 mq.

Non sono soggette ad autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela ambientale le trasformazioni dell'assetto dei terreni che siano funzionali all'utilizzazione agricola del suolo salvo che esse non consistano nell'avulsione di impianti colturali arborei aventi un valore tradizionale ed ambientale tipico delle zone, e salvo che non comportino l'esecuzione di opere murarie o stradali o di fabbricati di qualsiasi genere.

Rientrano tra le opere non soggette ad autorizzazione le sistemazioni idrauliche e gli impianti di irrigazione, i terrazzamenti, i riporti, gli scassi, le arginature, le palificazioni, i pergolati, le tettoie e le schermature poste a protezione delle colture, la posa di teloni o di rivestimenti mobili e gli impianti per la stabilizzazione delle condizioni termiche o di illuminazione con plastica o altri materiali mobili, anche se abbisognino di intelaiature stabilmente fisse al suolo.

Gli impianti di serra, ancorché provvisori, che siano stabilmente infissi al suolo e costruiti con materiali permanenti o semiaperti, anche se apribili secondo le condizioni climatiche, rientrano tra gli annessi agricoli e pertanto sono soggetti ad autorizzazione.

Gli impianti inquinanti sono sempre soggetti a valutazione di impatto ambientale.

In ogni caso gli impianti di cui ai precedenti commi devono essere localizzati e progettati in modo tale da armonizzarsi con gli elementi caratterizzanti del paesaggio agricolo, devono prevedere tipologie edilizie e l'impiego di materiali consueti nella zona e devono essere accompagnati da un progetto di sistemazione delle aree esterne che eviti immissioni dannose e preveda opportune schermature a verde.

In generale ogni edificazione nelle zone agricole deve essere in armonia con le forze tradizionali locali dell'edilizia rurale.

Deve essere evitato, salvo imprescindibili ragioni di ordine tecnico, che le costruzioni sorgano sul colmo delle alture e ne deturpino il profilo.

Le costruzioni per uso residenziale non possono superare l'altezza di m 4,50, misurata alla gronda, dal punto più basso, con un limite di cubatura di 0,005 su lotti minimi di 50.000 mq. per una cubatura massima inderogabile di mc 600.

La copertura dei fabbricati deve essere obbligatoriamente a terrazza o a tetto se ciò corrisponde alle tipologie tradizionali dei luoghi.

La costruzione deve corrispondere al profilo naturale del terreno, salvo i terrazzamenti o riporti non superiori a m 1,50, i quali vanno comunque rivestiti con pietre locali e, preferibilmente, schermati a verde.

Per il calcolo della cubatura ammissibile si tiene conto sia per le residenze che per gli annessi agricoli, di tutti i volumi fuori terra, comprese cantine, garages, sgomberi, soffitte, vani accessori e volumi tecnici di ogni genere; sono escluse le sole intercapedini del tetto e gli spazi non praticabili, di altezza non superiore a cm 70, eventualmente lasciati sotto il piano di imposta della costruzione.

Seguono ulteriori prescrizioni per le aree A1 distinte per Comune:

All'interno della zona A/1 nel Comune di Cervara di Roma, in presenza di un processo di compromissione territoriale già verificatosi per l'esecuzione di opere di urbanizzazione e di edifici all'interno della lottizzazione legittimamente approvata in località Campaegli dovendosi prescrivere il recupero a fini ambientali della zona già compromessa, si ammette l'attuazione del piano di lottizzazione limitatamente a quanto è appresso specificato con le seguenti prescrizioni:

- 1) che la lottizzazione sia oggetto di riconvenzionamento sulla base di un progetto unitario da doversi approvare dagli organi preposti alla tutela ambientale;
- 2) che l'area ammissibile al completamento ed al piano di recupero ambientale non superi complessivamente il 25% dell'area già compromessa da edificazione e che la ulteriore edificazione sia concentrata all'interno dei lotti interclusi nelle aree già costruite e nel loro immediato intorno, all'interno di ml 30,00;
- 3) che la convenzione garantisca l'approvvigionamento idrico assicurando i fabbisogni specifici, e contenga altresì l'assoluta garanzia per quanto riguarda lo smaltimento dei liquami e la dotazione di depuratori nonché per ogni ulteriore effetto compromissorio dell'ambiente fisico, ivi compreso il convogliamento delle acque meteoriche;
- 4) che il dimensionamento delle aree da destinare ai servizi deve comunque essere definito sulla base delle stesse proporzioni previste nella convenzione attuale;
- 5) che l'altezza massima non sia superiore a ml 6,50 in gronda per un massimo di due piani ed una pendenza delle falde dei tetti non superiore al 35%;
- 6) che le costruzioni debbano essere realizzate esclusivamente su terreni con pendenza non superiore al 25%;

- 7) che le costruzioni siano accorpate anche con tipologie a schiera con fronte massimo non superiore a ml 30,00;
- 8) che la realizzazione delle infrastrutture a rete non debba determinare un **negativo impatto percettivo**;
- 9) che la lottizzazione sia completata col disegno dell'arredo urbano in generale e delle aree verdi sia di pubblica che di privata fruizione;
- 10) che venga stabilita la tipologia delle recinzioni;
- 11) che l'intero progetto sia ispirato a criteri di recupero ambientale, opportunamente integrato con l'ambiente circostante e comunque che preveda, mediante un progetto specifico da allegare alla convenzione, la messa a dimora di essenze arboree tipiche dei luoghi, disposte a cespuglio o ad alto fusto in più file, tali da limitare l'impatto visivo dell'edificio.

All'interno della zona A1 del Comune di SERRONE, sul monte Scalambra, interessata da un processo di compromissione territoriale già verificatosi per l'esecuzione di opere di urbanizzazione e di edificazione, si recepiscono integralmente le prescrizioni stabilite con deliberazione della Giunta Regionale n° 5935/30 settembre 86 che si riportano qui di seguito:

- 1) CHE allo stato attuale risultano costruiti circa 200 lotti dove sono stati realizzati presumibilmente 200.000 mc che consentono l'insediamento di circa 2.500 persone;
- 2) CHE, la località, nella "Cartografia delle aree di particolare valore naturalistico" risulta interessata da una lecceta di circa 100 ettari di interesse vegetazionale e faunistico ed è interessata da un vincolo paesaggistico, posto con decreto ministeriale del 9 ottobre 1956 sul bosco di San Michele con la motivazione che "con i suoi secolari elci, presenta cospicui caratteri di bellezza naturale ed il pregio della rarità";
- 3) CHE, inoltre, nella perizia effettuata dal Geologo dottor Mercantelli per conto del Comune di Serrone (all. 1,2,3), l'area viene classificata come "potenzialmente instabile";
- 4) CHE, inoltre, le residenze già costruite risultano sprovviste di impianti adeguati per il rifornimento idrico e della rete fognante;
- 5) CHE, pertanto, al fine preminente della tutela ambientale e del vincolo idrogeologico, si ritiene necessario prescrivere che l'intero comprensorio di Monte Scalambra venga inserito nella zonizzazione del P.d.F. con la destinazione a zona agricola speciale e che in essa, ferma restando la cubatura realizzata legittimamente, l'edificazione dei lotti liberi sia assoggettata alle seguenti norme: lotto minimo di 30.000 mq ed indice di fabbricabilità fondiaria di 0,01 mc/mq.

Per entrambi i casi (Campaegli e Monte Scalambra) si prescrivono le seguenti caratteristiche edilizie: In relazione alle altezze massime consentite, le tipologie edilizie saranno rispondenti ad alcuni tipi di aggregazione delle singole unità abitative.

Sono consentite tipologie, edifici singoli od edifici aggregati con schemi di tipo aperto, a schiera od in linea; tuttavia gli edifici a schiera e le case unifamiliari non potranno avere altezze superiori a ml 6,50; i tipi edilizi debbono essere progettati in modo da adattarsi quanto più possibile all'andamento orografico ed alla morfologia del sito.

Le costruzioni dovranno essere realizzate con materiali naturali in faccia vista c/o in legno.

Art. 22 - Zona "B"

L'azione di tutela di questa zona si attua mediante operazioni singole e/o insieme di operazioni coordinate e finalizzate al recupero e/o restauro, dello stato originario dei beni compromessi.



In questa zona vengono individuate altresì aree che per similitudine di caratteristiche geomorfologiche e di appartenenza a parti di territorio vaste possono essere orientate alla ricostruzione di sistemi di rimboschimento ed all'individuazione di territori agricoli di particolare interesse e pregio che, pur ricadendo in aree da sottoporre a tutela paesistica, debbono assolvere alla loro funzione produttiva.

Tale livello di tutela si suddivide in tre tipi di azioni e quindi in sottozone:

- - sottozona B/1 **recupero e restauro;**
- - sottozona B/2 **rimboschimento;**
- - sottozona B/3 **tutela del paesaggio agricolo tradizionale**

B.1. Recupero e restauro

Nella sottozona B/1 si individuano beni naturalistici componenti di ambiti di alto valore ambientale paesaggistico, degradati per eventi di tipo naturale (incendio, frane, inondazioni, ecc.) o per cause dovute ad interventi insediativi o minerari (infrastrutture, insegnamenti, cave, ecc.).

In tale zona è prevista la rigorosa ricostruzione dello stato originario o, quantomeno nel caso di cave, la risistemazione del bene degradato anche mediante progettazioni specifiche che offrano la possibilità di recupero per il riuso del bene degradato, nel rispetto di quanto disposto al capo II art. 16 delle presenti norme.

B.2. Rimboschimento del bosco degradato

Nella sottozona B/2 ricadono aree ammesse esclusivamente ad interventi di rimboschimento e di difesa idrogeologica.

Il rimboschimento dovrà essere effettuato mediante la piantumazione di essenze tipiche dell'Appennino centrale evitando la coniferazione indiscriminata.

Transitoriamente, sino al momento in cui non saranno iniziate le opere di rimboschimento, si applicano le norme che regolano le sottozone A, nel rispetto di quanto disposto in materia di tutela dei beni al capo II artt. 8 e 10 delle presenti norme.

B.3. Tutela del paesaggio agricolo tradizionale

La sottozona B/3 è composta fondamentalmente da suoli appartenenti al sistema medio-coflinare che per difficoltà di carattere operativo e per l'abbandono dovuto al fenomeno dell'urbanesimo tendono a non assolvere più alla loro funzione produttiva originaria e sono, pertanto, esposti a rischio di dissesto idrogeologico.

Di tale zona fanno parte anche aree marginali che pur non presentando peculiari aspetti del paesaggio agricolo tradizionale, sono ad esso assimilabili e con esso si integrano.

In tali zone agricole è vietata ogni attività comportante trasformazione dell'uso del suolo di verso dalla sua naturale vocazione per l'utilizzazione agricola, l'edificazione consentita deve essere strettamente correlata all'utilizzazione agricola dei suoli ed allo sviluppo delle imprese agricole, comprendendovi, in conformità alle leggi che la consentono, l'attività di agriturismo.

È vietata ogni lottizzazione a scopo edilizio ai sensi della legge regionale 22.7.1974 n. 54, salva la possibilità di concentrare l'edificazione in borghi agricoli ai sensi dell'art. 2, del D.M. 2.4.1968, n. 1444 ove ciò sia consentito dagli strumenti urbanistici.

È vietata altresì l'apertura di strade o sentieri che non siano strettamente necessari per l'utilizzazione dei fondi a scopo di coltivazione e l'esecuzione di opere di urbanizzazione

all'infuori di quelle strettamente connesse ed eseguite in contestualità delle opere edilizie consentite e che devono constare dal progetto relativo a queste ultime.

E' ammesso il rinnovo ed eventuale ampliamento ed ammodernamento degli impianti colturali esistenti (ulivo vite, floricoltura, fruteto ed altre colture legnose) al fine di confermare ed incentivare la produzione agricola tipica tradizionale che ha contribuito alla formazione del caratteristico, attuale aspetto dei luoghi.

Non sono soggette ad autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela ambientale le trasformazioni dell'assetto dei terreni che siano funzionali all'utilizzazione agricola del suolo salvo che esse non consistano nell'avulsione di impianti colturali arborci aventi un valore tradizionale ed ambientale tipico della zona, e salvo che non comportino l'esecuzione di opere murarie o stradali o di fabbricati di qualsiasi genere.

Rientrano tra le opere non soggette ad autorizzazione le sistemazioni idrauliche e gli impianti di irrigazione, i terrazzamenti, i riporti, gli scassi, le arginature le palificazioni, i pergolati, le tettoie e le schermature poste a protezione delle colture, la posa di teloni o di rivestimenti mobili e gli impianti per la stabilizzazione delle condizioni termiche o di illuminazione con plastica o altri materiali mobili, anche se abbisognino di intelaiature stabilmente fisse al suolo.

Gli impianti di serra, ancorché provvisori, che siano stabilmente infissi al suolo e costruiti con materiali permanenti o semiaperti, anche se apribili secondo le condizioni climatiche, rientrano tra gli annessi agricoli e pertanto soggetti ad autorizzazione.

Quando ciò sia consentito dallo strumento urbanistico vigente, è possibile l'insediamento di impianti o industrie per la conservazione, trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli nonché di impianti destinati alle attività di servizio per l'agricoltura, subordinatamente alla redazione del SIP di cui agli artt. 28 e 29, se gli impianti comportano l'utilizzazione, singolarmente o nel loro complesso (anche per accessioni successive, di una superficie territoriale superiore a 10.000 mq.

In ogni caso gli impianti di cui ai precedenti commi devono essere localizzati e progettati in modo tale da armonizzarsi con gli elementi caratterizzanti del paesaggio agricolo, devono prevedere tipologie edilizie e l'impiego di materiali consueti nella zona e devono essere accompagnati da un progetto di sistemazione delle aree esterne che eviti immissioni dannose e preveda opportune schermature a verde.

In generale ogni edificazione deve essere in armonia con le forze tradizionali locali dell'edilizia rurale:

Deve essere evitato, salvo imprescindibili ragioni di ordine tecnico, che le costruzioni sorgano sul colmo delle alture e ne deturpino il profilo.

Le costruzioni per uso residenziale non possono superare i due piani e l'altezza di m 7 se coperte a terrazza e di m 6,30 se coperte a tetto, calcolata dall'imposta del tetto.

La copertura dei fabbricati deve essere obbligatoriamente a terrazza o a tetto se ciò corrisponde alle tipologie tradizionali dei luoghi.

La costruzione deve corrispondere al profilo naturale del terreno, salvo i terrazzamenti o riporti non superiori a m 1,50, i quali vanno comunque rivestiti con pietre locali e, preferibilmente, schermati a verde.

In ogni caso l'altezza delle costruzioni viene calcolata dal punto più basso.

Per il calcolo della cubatura ammissibile si tiene conto sia per le residenze che per gli annessi agricoli, di tutti i volumi fuori terra, comprese cantine, garages, sgomberi, soffitte, vani accessori e

volumi tecnici di ogni genere; sono escluse le sole intercapedini del tetto e gli spazi non praticabili di altezza non superiore a cm 70, eventualmente lasciati sotto il piano di imposta della costruzione.

Art. 22 - Zona C

L'azione di tutela di questa zona si attua mediante indirizzi e direttive finalizzate all'eliminazione o, quantomeno, all'attenuazione di eventuali incompatibilità, in atto o potenziali, dovute ad insediamenti previsti o in fase di sviluppo con gli obiettivi generali del piano paesistico.

La tutela si riferisce ai centri storici, ed alle parti del territorio nelle quali l'attività edificatoria viene ritenuta compatibile con la tutela prevista nel presente Piano e si applica alle sottozone C1, C2, C3, regolate dalle prescrizioni che seguono.

L'attività edificatoria può essere altresì ritenuta ammissibile per le zone che in sede di variante e/o di elaborazione "ex novo" degli strumenti urbanistici comunali siano destinate a soddisfare le esigenze di insediamenti residenziali, turistici, industriali, artigianali o per servizi, nei limiti stabiliti dalle leggi regionali e secondo le indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento.

Le varianti ed piani di cui al presente comma possono essere adottati se corredati dal SIP di cui agli articoli 28 e 29 delle presenti norme, elaborati in modo da rispettare le prescrizioni di tutela del presente Piano Territoriale Paesistico, del quale dovranno recepire i criteri sia nella definizione delle zone sia nella formulazione delle norme tecniche attuative.

Le varianti di cui al comma precedente non sono proponibili per le zone considerate edificatorie da gli strumenti urbanistici vigenti con norme incompatibili con le tutele imposte dal presente P.T.P.

Le varianti e gli strumenti urbanistici di cui ai commi precedenti non possono in ogni caso riguardare le zone assoggettate al livello di tutela A e devono preferibilmente essere localizzate nelle zone B/3 e C.

Per i Centri Storici:

Gli interventi nei centri storici fatta eccezione per la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il consolidamento autorizzato a fini ambientali, potranno essere soltanto dopo l'approvazione dei piani particolareggiati ex legge n. 1150/1942, ovvero dei piani di recupero previsti dalla legge 457/1978 o di altri strumenti urbanistici attuativi previsti dalla legislazione vigente corredati dal SIP di cui agli artt. 28 e 29 delle presenti norme.

Tali piani dovranno:

- prevedere, come contenuto necessario (ed occorrendo in variante agli strumenti urbanistici generali che non l'abbiano prevista), una disciplina dei rapporti fra i centri antichi e gli sviluppi contemporanei nonché le principali questioni strutturali e/o funzionali del centro antico in seno all'intero organismo urbano.
- definire le operazioni finalizzate, nel loro insieme, al recupero conservativo del centro storico; vale a dire dovranno definire quegli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare una soddisfacente funzionalità mediante un insieme sistematico di opere da

- condurre nel rispetto delle sue tipologie edilizie, degli elementi strutturali e formali, nonché degli aspetti architettonici e storici che lo caratterizzano.
- prevedere interventi tesi a facilitare la percezione dell'organismo storico ad attivare ed a recuperare il più possibile le visuali anche passive dei centri storici, perseguendo lo scopo con congrue sistemazioni a verde, schermature e, ove possibile, mediante demolizioni.
 - perimetrare e vincolare all'inedificabilità le zone o fasce di territorio contigue o vicine al centro storico la cui salvaguardia sia ritenuta determinante per la conservazione del sito e del rapporto con il paesaggio circostante del centro storico oggetto di tutela.
 - individuare le aree edificate contigue agli organismi storici da assoggettare a recupero. Tale individuazione dovrà essere definita in relazione alle condizioni dei luoghi, e comunque per una profondità non inferiore a mt 50.

Il recupero e la conservazione vanno riferiti non solo agli elementi architettonici, plastici e figurativi, riferibili all'epoca di consolidamento degli aspetti tipologici caratterizzanti l'impianto edilizio, ma anche a tutti gli elementi che pur introdotti in epoche successive, o superstiti fasi precedenti, costituiscono determinante ed organico sviluppo o testimonianza significativa dell'organismo edilizio.

Gli immobili compresi in questa fascia o comunque ubicati nel loro intorno naturale e caratterizzante (crinali, promontori, ecc.) sono vincolati a manutenzione ordinaria; le ristrutturazioni edilizie e/o urbanistiche, se ammesse, potranno essere consentite solo con il corrispettivo di una congrua riduzione del loro ingombro visivo, anche in altezza, proponendo il miglioramento delle utilizzazioni delle superfici conseguenti alla ristrutturazione.

Fino all'approvazione di detti piani non sono consentite ulteriori edificazioni.

Per le zone di espansione contigue al centro storico o localizzate in posizione di possibile interferenza con aspetto caratteristico del centro storico, varrà, nel rispetto delle modalità di tutela di cui al capo II delle presenti norme, la disciplina indicata dagli strumenti urbanistici attuativi previsti dalla legge n° 1150/1942 e successive integrazioni (in particolare, legge n° 765/1967 e DD.MM. 1 e 2/4/1968; G.U. nn. 96 e 97 del 13 e 16/4/1968) corredati del SIP di cui agli artt. 28 e 29 delle presenti norme.

C. Compatibilità - Prescrizioni - Rinvio

In tutta la zona C le costruzioni, qualunque sia la loro destinazione d'uso, dovranno avere un carattere che non contrasti con l'edilizia locale, evitando coperture a terrazzo e intonaci e tinteggiature in materiali estranei alla tradizione locale quali i paramenti di cortina. Le coperture dovranno essere a tetto, o comunque a falde inclinate di pendenza non superiore ai 35% con sovrastante manto di copertura in tegole laterizie; le tinteggiature dovranno uniformarsi a quelle ricorrenti nella tradizione locale. Allo scopo di rendere organica la disciplina locale, le amministrazioni comunali dovranno redigere appositi regolamenti.

Deve essere evitato, salvo imprescindibili ragioni di ordine tecnico, che le costruzioni sorgano sul colmo delle alture e ne deturpino il profilo. Altresì dovranno essere rispettati i profili dell'andamento naturale del terreno; le eventuali modifiche di tali profili potranno essere consentite solo nei limiti ammessi dalle prescrizioni di tutela del presente Piano territoriale paesistico.

L'edificazione può essere consentita per singolo intervento solo nei casi di "lotto intercluso", come definito nelle Leggi regionali. Altrimenti l'edificazione potrà avvenire solo a seguito della redazione ad approvazione di un progetto urbanistico di dettaglio, di iniziativa pubblica o privata;

quest'ultimo dovrà essere redatto tenendo conto dei contenuti delle leggi 1497/1939 e 431/1985, nonché delle prescrizioni generali di cui al capo II III e IV delle presenti norme.

Il progetto urbanistico di dettaglio dovrà altresì prevedere la sistemazione di nuove alberature negli spazi destinati a verde, sulla base delle essenze arboree presenti nella zona.

I singoli lotti dovranno inoltre essere opportunamente piantumati con essenze pregiate dell'Appennino centrale e/o della campagna laziale, ovvero con alberi da frutto, in misura non inferiore ad un albero ogni mq 70. Le sistemazioni a verde dovranno interessare almeno il 50% della parte scoperta del lotto.

Questa zona si suddivide in tre sottozone:

- sottozona C/1 - congruità e **compatibilità** con gli obiettivi del P.T.P.
- sottozona C/2 - **prescrizione** di misure di adeguamento degli obiettivi del P.T.P.
- sottozona C/3 - di **rinvio** che necessitano di approfondimento

La sottozona C/1 si definisce essenzialmente con la perimetrazione di aree pianificate da strumenti urbanistici comunali e sovracomunali le cui previsioni sono compatibili con gli obiettivi del P.T.P. (rispetto a tali obiettivi in alcuni casi si danno limiti di altezza).

All'interno delle aree perimetrate restano valide le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.

☞ *Per la zona C1 di Campo Dell'Ossio, Monte Livata, nel Comune di Subiaco, la congruità dello strumento urbanistico vigente rispetto agli obiettivi di tutela del presente P.T.P. è condizionata alle seguenti prescrizioni:*

1. che nei comparti CT1 - CT2 - CT3 - CT4 - CT5 - CT6 del P.R.G. la ripartizione della superficie del comparto sia la seguente:
 - a) 30% superficie edificatoria;
 - b) 70% superficie destinata allo sviluppo e tutela del verde e per spazi pubblici e che le altezze massime degli edifici non superino i ml 6,50;
2. che la zona N di P.R.G. (turismo sociale) venga classificata zona L 3 (parco naturale attrezzato).

La sottozona C.2 si definisce con la perimetrazione di aree pianificate dagli strumenti comunali e sovracomunali e a situazioni consolidate pregresse (stato di fatto documentato) per le quali i criteri di edificabilità vengano aggiornati sulla base di prescrizioni del presente piano paesistico.

Tali prescrizioni conterranno oltre agli indirizzi di carattere generale le seguenti indicazioni;

- a) indici di utilizzazione espressi come il rapporto tra superfici libere e superfici edificabili come previsto dagli strumenti urbanistici vigenti
- b) altezze massime degli edifici che non devono superare le altezze degli edifici preesistenti nell'immediato intorno e comunque non devono superare i ml 6,50
- c) norme per le operazioni di ambientamento quali le tipologie edilizie, le qualità ed il colore dei materiali, il tipo delle coperture, ecc., che devono rispettare i Caratteri e la tradizione dei luoghi come previsto dalle modalità di tutela dei beni di cui al capo II delle presenti norme.
- d) con visuali da rispettare come previsto nell'art. 15 delle presenti norme.

La sottozona C/3 si definisce con la perimetrazione delle aree pianificate o legittimate da leggi vigenti per le quali la specificazione dei limiti e delle prescrizioni concernenti l'uso del territorio

viene demandata a successivi strumenti urbanistici di dettaglio e di maggiore specificazione, corredati dal SIP di cui agli artt. 28 e 29.

Nella zona C 3 degli Altipiani Di Arcinazzo appartenente al territorio del Comune di Arcinazzo Romano, Piglio, Trevi nel Lazio, ove è presente un processo di degrado ambientale dovuto ad un non corretto fenomeno d'insediamento edilizio, facendo riferimento alla delibera della Giunta Regionale di approvazione del P.R.G. di Piglio, se ne recepisce il contenuto.

Pertanto si prescrive che ogni ulteriore possibilità edificatoria sia condizionata ad un piano intercomunale unitario, oppure a quanto verrà stabilito dalle previsioni di piano territoriale di coordinamento.

Nelle more di quanto sopra sono ammessi solo interventi di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione senza aumento di cubatura, nonché interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

E' ammessa l'edificazione nei lotti interclusi come stabilito dalla legge Regionale n° 29; in questi lotti l'edificazione dovrà essere contenuta in un rapporto di copertura fondiaria non superiore ad 1/20 dell'area del lotto; l'altezza massima degli edifici non potrà superare i ml 6,00 sempre che ciò sia consentito dalle norme urbanistiche vigenti.

Art. 23 - "Zone R" di rispetto

Per dette zone R, cartografate nella serie di elaborati E3, valgono le zone di tutela generale di cui agli articoli specifici.

Le zone di rispetto si distinguono in zone di rispetto assoluto e di rispetto relativo. Esse si articolano come segue:

- R/1 Zona di rispetto assoluto degli ambienti naturalistici da conservare ai sensi della L.R. n. 46/1977, che corrispondono all'area perimetrata;
- R/2 Zone di rispetto delle preesistenze archeologiche e delle aree di rischio archeologico la cui profondità è definita negli articoli specifici;
- R/3 Zone di rispetto delle aree esterne e di margine dei centri storici per i monumenti e per le strutture complesse isolate definite attraverso i profili o coni di visuale;
- R/4 Fasce e zone di rispetto per le infrastrutture dei trasporti;
- R/5 Zone di rispetto per le aree di particolare fragilità idrogeologica e di difesa delle riserve idriche definite nelle norme generali;
- R/6 Zone e fasce di rispetto integrative a quelle dell'art. 1 della Legge 431/1985.

a) **R/1 - zona di rispetto assoluto degli ambienti naturalistici** da conservare ai sensi della L.R. n. 46/1977 (costituzione di un sistema di parchi regionali e delle riserve -naturali).

Per tale zona la classificazione delle "riserve" e per il loro regime di tutela viene recepito quanto stabilito nell'art. 4 della L.R. n. 46/1977 che si riporta integralmente: (classificazione

delle riserve). Le riserve sono istituite su ambiti territoriali di varia estensione, al fine di conservarne e valorizzarne le specifiche caratteristiche di interesse naturalistico o scientifico.

Le riserve possono essere identificate anche in un singolo ecotopo e parte di esso e sono distinte in:

1. **riserve integrali:** nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità e nelle quali non è ammesso alcun tipo di intervento, ad esclusione della ricerca scientifica da parte di organismi pubblici;
2. **riserve orientate:** nelle quali sono ammessi solamente interventi di sperimentazione ecologica attiva, ivi compresi quegli interventi volti al restauro o alla ricostruzione di ambienti o equilibri naturali alterati o degradati;
3. **riserve parziali:** istituite per la finalità specifica ed allo scopo di valorizzare e conservare aspetti vegetazionali, floristici, faunistici, geologici, geomorfologici, speleologici, paleontologici, paesistici ed altri;
4. **riserve generiche:** istituite allo scopo di conservare il patrimonio genetico animale e/o vegetazionale della regione. Le riserve genetiche possono essere istituite con apposita delimitazione e normativa di tutela anche nell'ambito delle riserve di cui ai punti precedenti.

b) **R/2 - zone di rispetto delle presistenze archeologiche e delle aree di rischio archeologico.** Si applicano le disposizioni di tutela di cui al capo II art. 13 delle presenti norme.

c) **R/3 - zona di rispetto delle aree esterne e di margine dei centri storici, per i monumenti e per le strutture complesse isolate.**

La finalità di questa zona è quella di salvaguardare le visuali esterne di percezione dei centri storici e di proteggere le strutture isolate, siano esse elementari o complesse, da eventuali loro inglobamenti all'interno di processi insediativi.

Tale zona è rigorosamente inedificabile e può interessare, ove necessario annullandone gli effetti edificatori, anche aree sulle quali la pianificazione vigente prevede possibilità insediative residenziali e/o di servizi.

Per il patrimonio edilizio situato in tali zone sono ammessi esclusivamente interventi di restauro conservativo, di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, mentre non è ammesso alcun intervento di ampliamento né di sopraelevazione.

d) **R/4 - fasce e zone di rispetto per le infrastrutture del trasporto viario e ferroviario.**

All'interno di tali fasce è vietato qualsiasi intervento edilizio fatta eccezione di strutture di servizi destinate al rifornimento del carburante e di assistenza stradale e le costruzioni non potranno superare la cubatura massima di mc 200, un'altezza di m. 4,00 e dovranno osservare comunque un distacco minimo, dal ciglio stradale, di m 15,00.

In ogni caso tali interventi non potranno essere realizzati in corrispondenza di tratti stradali panoramici.

In tali tratti è altresì vietata l'apposizione di cartelli e strutture pubblicitarie; sono ammesse esclusivamente segnalazioni di prescrizione e di indicazione stradale.

e) **R/5 - zona di rispetto per le aree di particolare fragilità idrogeologica, di difesa delle risorse idriche.**

In tale zona è vietato qualsiasi intervento edilizio; sono ammesse esclusivamente opere di geologia applicata finalizzata al riequilibrio geologico ed al rannevamento delle falde idriche ed opere di rimboschimento.

Sono vietate altresì attività agricole che comportino l'uso di fertilizzanti e pesticidi. Inoltre non è ammessa alcuna attività di tipo turistico-insediativo, compresi i campeggi, e qualsiasi altra attrezzatura di supporto, ecc.

Per ogni altra specificazione di dettagli e generale, valgono le norme di cui agli artt.

f) R/6 - zone e fasce di rispetto integrative a quelle previste nell'art. 1 della Legge n. 431 del 1985

Le zone e le fasce di rispetto previste a protezione dei beni di cui all'art. 1 della L. 431/85 costituiscono il minimo inderogabile da osservare anche se tale zone e/o fasce, in alcuni casi, non risultassero graficizzate nelle tavole della serie E/3 di progetto.

Per le suddette zone e fasce è prevista la possibilità di aumentarne lo spessore per motivi di sicurezza civile, di prevenzione degli inquinamenti, di difesa di colture specializzate, di protezione delle bellezze panoramiche, ecc.

Possono comunque presentarsi casi consolidati, di strutture, di antichi edifici, di centri storici, di borghi, ecc. aventi caratteristiche che sono contenute parzialmente o integralmente nelle suddette fasce di rispetto. Per tali casi sono ammessi, in assenza di "piani di recupero edilizio c/o urbanistico" esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

CAPO IV° - ATTUAZIONE DEL PTP E NORME DI SALVAGUARDIA (L.R. N.24/98 - CAPO V)

Art. 24 Autorizzazioni e pareri paesistici nelle zone vincolate

1. Ogni modificazione allo stato dei luoghi nell'ambito delle aree e dei beni dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 1497/39 e per quelli sottoposti a vincolo paesistico ai sensi degli articoli 1, 1 ter e 1 quinquies della L.431/1985, compresi quelli non individuati nelle tavole costituenti il PTP, è subordinata all'autorizzazione di cui all'articolo 7 della l. 1497/1939 ed ai pareri paesistici relativi agli strumenti urbanistici espressi ai sensi della stessa legge.
2. Le autorizzazioni e i pareri di cui al comma 1, nelle zone classificate ai fini della tutela, sono espressi in coerenza con le norme del presente PTP e relative cartografie.
3. Nell'ambito delle zone vincolate ma non classificate dal presente PTP ai fini della tutela si applicano le norme di salvaguardia di cui all'articolo 63
4. Nelle aree interessate da una sovrapposizione di vincoli relativi ai beni diffusi di cui alla l. 431/1985 e alle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi della l. 1497/1939 si applicano entrambe le norme, se compatibili; in caso di contrasto, prevale la più restrittiva.
5. Le autorizzazioni di cui all'articolo 7 della l. 1497/1939 per le opere per le quali è prevista la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione delle direttive comunitarie sono rilasciate all'interno del procedimento di VIA.

Art. 25 Errata o incerta perimetrazione dei vincoli

1. In caso di contrasto tra le perimetrazioni del presente PTP e la declaratoria delle aree di notevole interesse pubblico ai sensi della l. 1497/1939, contenuta nei relativi provvedimenti di apposizione del vincolo, la Regione procede all'adeguamento delle perimetrazioni del presente PTP alla declaratoria dei citati provvedimenti, con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. Qualora le ripercimenzioni comportino una estensione dei vincoli, la deliberazione del Consiglio regionale deve essere preceduta dalle forme di pubblicità di cui all'articolo 23 della l.r. 24/98.
2. In caso di contrasto tra le perimetrazioni del presente PTP e l'effettiva esistenza dei beni sottoposti a vincolo ai sensi dell'articolo 1 della l. 431/1985, come risultano definiti e accertati dalle disposizioni contenute negli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, la Regione procede all'adeguamento delle perimetrazioni del presente PTP alle citate disposizioni, con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. Qualora le ripercimenzioni comportino una estensione dei vincoli, la deliberazione del Consiglio regionale deve essere preceduta dalle forme di pubblicità di cui all'articolo 23 della l.r. 24/98
3. Nell'ambito della collaborazione tra Regione ed enti locali, l'adeguamento delle perimetrazioni ai sensi dei commi 1 e 2 può essere attivato dai comuni e da chiunque vi abbia interesse per il tramite dei comuni che, entro trenta giorni dalla richiesta, inviano alla Regione la documentazione comprovante l'erronea perimetrazione delle aree di notevole interesse pubblico o dei beni sottoposti a vincolo. La Regione, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione, comunica al comune eventuali controdeduzioni in ordine alla richiesta di adeguamento delle perimetrazioni.

4. In attesa dell'adeguamento delle perimetrazioni in attuazione dei commi 1 e 2, si fa riferimento, ai fini delle autorizzazioni e dei pareri paesistici di cui all'articolo precedente, alla declaratoria dei provvedimenti di apposizione del vincolo ai sensi della l. 1497/1939 e alla effettiva esistenza dei beni come definita ed accertata ai sensi degli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Art. 26 Rapporti tra pianificazione paesistica e altri strumenti di pianificazione

1. Il quadro di riferimento territoriale regionale e i piani settoriali regionali territoriali tengono conto dei contenuti del presente PTP.
2. Il presente PTP è sovraordinato rispetto agli strumenti di pianificazione territoriale locale.
3. In attesa delle specifiche disposizioni del PTPR di cui all'articolo 21 della l.r. 24/98, sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici attuativi approvati alla data di entrata in vigore della l.r. 24/98 (7/7/98)
4. La Regione, in sede di approvazione o di esame di cui alla legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 di strumenti urbanistici attuativi delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici generali, dispone che vengano conformati alle disposizioni di cui alle ll.rr. 24 e 25/1998 e alla l.r. n.6 del 7/6/1999
5. La Regione, in sede di approvazione degli atti e degli strumenti urbanistici generali legittimamente adottati alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità al PTP del presente ambito, adottato dalla Giunta regionale, dispone che vengano conformati alle norme di cui alle ll. rr. 24 e 25/1998 e alla l.r. n.6 del 7/6/1999
- 5.bis In attesa di specifiche disposizioni del PTPR, sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici generali relative alle zone A,B,C,D,ed I' di cui al d.m. n. 1444 del 1968, approvati prima dell'entrata in vigore delle ll.rr. n.24 e 25/98, in quanto conformi alle modalità di tutela previste nei PTP adottati prima dell'entrata in vigore delle ll.rr. n.24 e 25/98, nonché quelle relative agli standards urbanistici di cui all'articolo 3 del citato DM.

Art. 27 Rapporti tra autorizzazioni paesistiche e strumentazione urbanistica

1. Qualora il presente PTP subordini il rilascio delle autorizzazioni e dei pareri paesistici alla formazione di strumenti urbanistici attuativi ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, questi ultimi debbono essere accompagnati dal SIP di cui agli articoli successivi e assumono valore di piano attuativo con valenza paesistica.

2. Sono prive di efficacia le disposizioni del presente PTP che subordinano il rilascio delle autorizzazioni e dei pareri paesistici alla formazione di piani non codificati dalla legislazione vigente né dalle ll. rr. 24 e 25/98 o a piani di livello superiore a quello comunale non vigenti.
3. Per le aree sottoposte alle prescrizioni dichiarate prive di efficacia ai sensi del comma 2 e conseguentemente rimaste sprovviste di tutela si applicano le modalità previste dall'articolo 63, comma 1.

Art. 28 Opere e piani da corredare con SIP

1. Nelle zone vincolate ai sensi delle ll. 1497/1939 e 431/1985 debbono essere accompagnati da SIP i progetti relativi a:
 - a) le opere in deroga previste dalla l.r. 24/98 e/o dal presente P.T.P.
 - b) tutti i piani urbanistici attuativi alla cui formazione il presente PTP subordina il rilascio delle autorizzazioni e dei pareri ai sensi della l. 1497/1939;
 - c) le opere e le attività per le quali la legge regionale 24/98 lo preveda nonché le seguenti opere ed attività che risultino consentite dalla normativa del presente PTP e quando non sottoposte alla procedura di VIA:
 - 1) strade carrabili esterne ai centri urbani con carreggiata superiore a ml. 5,50;
 - 2) dighe ed altre opere idrauliche di grande portata;
 - 3) utilizzazione, a scopo industriale, di aree con superficie superiore a cinque ettari;
 - 4) impianti industriali ubicati fuori dalle aree già attrezzate e previste negli strumenti urbanistici, che impegnino una superficie del lotto di pertinenza superiore a due ettari;
 - 5) impianti zootecnici per allevamenti superiori a:
 - a) 250 UBA (unità bovino adulto);
 - b) 10.000 capi per avicunicoli;
 - c) 100 scrofe per suini;
 - 6) elettrodotti di elevata potenza e grandi impianti e attrezzature per telecomunicazioni e diffusioni radiotelevisive che richiedano la costruzione di grandi strutture di supporto (piloni e tralicci);
 - 7) gasdotti ed acquedotti che non riguardino la distribuzione locale;
 - 8) porti turistici ed approdi di media e grande dimensione anche dei canali navigabili;
 - 9) interventi di adeguamento di impianti ferroviari;
 - 10) attività o modalità d'uso del suolo con conseguenze rilevanti sulle qualità ambientali e paesistiche del luogo quali depuratori, depositi nocivi, discariche pubbliche, depositi di materiali per esposizione o rivendita comprese macchine o automobili soprattutto se a cielo aperto, attività di autodemolizione compresi depositi di macchinari nuovi o usati, attività di rottamazione e deposito di rottami di ogni genere;
 - 11) aeroporti, eliporti, autoporti, piste per corse automobilistiche e motoristiche, piste per go-kart, piste per motocross, centri merci, centri intermodali, impianti di risalita.

Art. 29 Studio di Inserimento Paesistico – SIP

1. Per le opere e le attività di cui al precedente articolo 61 comma 1, lettere a) e c) il SIP costituisce documentazione essenziale della valutazione di compatibilità paesistica per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi della l. 1497/1939; a tale scopo il SIP deve contenere le seguenti informazioni ed analisi commisurate alla entità delle modificazioni ambientali e paesistiche prodotte dalle opere da realizzare:

- a) descrizione della morfologia dei luoghi ove è prevista la realizzazione dell'intervento o dell'attività;
- b) descrizione, relativa sia all'ambito oggetto dell'intervento o dell'attività sia ai luoghi circostanti, dello stato iniziale dell'ambiente e delle specifiche componenti paesistiche da tutelare, con riguardo alla specificità del bene sottoposto a tutela e con particolare riferimento ai valori dell'ambiente naturale, dei beni storici e culturali, degli aspetti percettivi e semiologici, della pedologia dei suoli e delle potenzialità agricole, del rischio geologico;
- c) caratteristiche del progetto e indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta del luogo per l'intervento in oggetto rispetto alle possibili alternative di localizzazione;
- d) misure proposte per l'attenuazione e la compensazione degli effetti ineliminabili.

2. Per i piani urbanistici attuativi di cui al precedente articolo 28 comma 1, lettera b) il SIP costituisce documentazione essenziale affinché gli stessi assumano valenza paesistica ai sensi del precedente articolo 28, comma 1 e deve contenere, sintetizzate in elaborati redatti in scala adeguata, precise considerazioni relativamente a:

- a) relazioni tra il piano attuativo e gli strumenti di pianificazione vigenti;
- b) individuazione dell'ambito territoriale del piano con descrizione delle caratteristiche geomorfologiche;
- c) descrizione dello stato iniziale dell'ambiente e delle specifiche componenti paesistiche da tutelare;
- d) collocazione nel contesto urbano con individuazione delle relazioni spaziali e visive tra il piano ed il tessuto edilizio esistente anche in rapporto con il paesaggio, naturale o antropizzato, circostante;
- e) individuazione delle azioni o prescrizioni tese alla conservazione, alla valorizzazione ed al recupero delle qualità peculiari del bene o dei luoghi cui subordinare l'attuazione degli interventi;
- f) individuazione, con particolare riferimento agli interventi da attuare nei centri storici o in zone a questi limitrofe o visivamente interferenti con essi, delle prescrizioni tese a evitare la continuità tra nuove realizzazioni e gli organismi urbani storici facilitandone la percezione nonché gli squilibri dimensionali sia nel caso di edifici pubblici che privati, nel rispetto delle tipologie e dei valori estetici tradizionali, con specifico riferimento ai particolari costruttivi, alle finiture ed alle coloriture;
- g) individuazione, con particolare riferimento agli interventi da attuare nelle zone non urbanizzate, delle motivazioni della localizzazione e delle azioni e prescrizioni tese ad attenuare gli effetti ineliminabili sul paesaggio.

3. Ai fini della redazione del SIP la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, approva, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 24/98, apposite direttive.
4. In ogni caso, per le opere, le attività ed i piani di cui all'articolo 28, comma 1, lettere a) e b)
 1. Le aree sottoposte a vincolo paesistico, comprese in ambiti per i quali è stato approvato il presente PTP ma sprovviste della classificazione ai fini della tutela, sono disciplinate dalle seguenti norme di salvaguardia:
 - a) nelle zone agricole si applica la normativa prevista dal presente PTP per zone agricole analoghe;
 - b) nelle altre zone sono consentiti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento, recupero statico e igienico e restauro conservativo nonché, subordinatamente all'approvazione di piani attuativi accompagnati dal SIP di cui agli articoli 61 e 62 gli interventi consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti approvati successivamente alla data di entrata in vigore della l. 431/1985.
 2. Per le aree sottoposte a vincolo paesistico successivamente all'approvazione del presente PTP, per le quali il PTP stesso abbia già previsto la classificazione ai fini della tutela, si confermano i livelli di tutela previsti da applicare in regime di salvaguardia; la stessa disposizione si applica per le aree che siano state sottoposte a vincolo paesistico successivamente all'adozione del PTP.